



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI GEDI 666 - CI 15187 - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE. Det di approvazione del progetto esecutivo , con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 e 17 c 1 dlgs n 36/23 smi. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 480 del 27/02/2025

Determinazione (DD) n. 426 del 03/03/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.40 "C.I. 15187 - MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 27/02/2025.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 28/02/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 28/02/2025.



PDD _____ del _____

Fasc.: 2025/XI.2-___/___

Oggetto: SECI GEDI 666 - CI 15187 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE". Det di approvazione del progetto esecutivo , con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 e 17 c 1 dlgs n 36/23 smi. Atto da pubblicare.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";

- con disposizione del Sindaco, PG/2023/0611456 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 31/12/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" s.m.i.;
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e, in particolare, gli allegati I.2 “Attività del RUP”, l'allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, e l'allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo” ;

Considerato che si rende necessario intervenire con lavori di MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE;

Premesso altresì che con d.G.C. n. 24 del 18/02/2025, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.300.000,00= (o.f.c.);

Visto che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 41, co. 8, e dell'allegato I.7, sezione III, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. è composto dei seguenti elaborati tecnico progettuali, allegati al presente provvedimento:

A Relazione generale

B Elaborati grafici e Allegati

B.01 - Allegato A Elenco degli immobili

B.02 - Allegato B TAVOLA 1 - Localizzazione sedi

B.03 - Allegato C Parere soprintendenza

C Elaborati economici

C.01 – Computo metrico estimativo

C.02 – Computo metrico estimativo – incidenza manodopera

C.03 – Quadro economico

D Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

D.01 - CSA

D.03 – Schema di contratto

E Sicurezza

E.01 – PSC Prime indicazioni Piano di sicurezza e coordinamento

F Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Rilevato che il costo preventivato dei lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo ammonta complessivamente a € 1.099.885,49= (o.f.c.) e risulta essere così distinto:

CI 15187 – QUADRO ECONOMICO	
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	Importi
a) Lavori a corpo, a misura	
Fornitura + Costi della manodopera non soggetti a ribasso (Art. 41 comma 14)	€ 794.362,88
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 63.824,20
c) Economie non soggette a ribasso	€ 43.358,40
d) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	/
e) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	/
Totale a base di gara	€ 901.545,48
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 90.154,55
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 1.098,34
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2	€ 90.154,55
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
8) spese tecniche relative alla progettazione , alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14.424,73
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione , di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 676,16
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove di laboratorio , accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
15) spese per la verifica preventiva dell' interesse archeologico , di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00
Totale	€ 200.114,51
18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 198.340,01
Totale Somme a Disposizione	€ 398.454,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.300.000,00

Quadro Economico Aggregato

Importo lavori (o.f.c.)	€ 1.099.885,49
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 185.689,79
Incentivi	€ 14.424,73
Totale Complessivo	€ 1.300.000,00

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la spesa complessiva di € 1.300.000,00= (o.f.c.) finanziata a Bilancio 2025 al Cap 5603/609 con “Avanzo vincolato da Contributi Legge Speciale per Venezia – parte corrente”, codice gestionale 008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili”;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione “3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza” - “*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*”;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, PG/2025/0100315 del 26/02/2025 redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), in contraddittorio con il progettista per la parte relativa alla verifica, ai sensi dell'art. 42 e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e allegato al presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto “*Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023 s.m.i., art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003*” e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che “*data la specificità della città di Venezia, il*

Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2024 approvato con d.G.R. n. n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024);
- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del Comune di Venezia 2024, approvato con d.G.C. n. 114 del giorno 11 giugno 2024;

Valutata quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell'Ente;

Dato atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, co. 450, l. n. 296 del 2006 e s.m.i.);

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Progetto PG/2025/0100303 del 26/02/2025, con la quale, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dell'art. 6, co. 2, let. g) di cui all'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. il RUP *“decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”;*

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e di provvedere all'affidamento dei lavori di cui alla parte A del quadro economico con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. c), d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati;

Dato atto che:

- l'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (*infra* CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è F012, individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

- resta in ogni caso consentita all'operatore economico la possibilità di indicare un diverso CCNL alla luce di quanto disposto dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Stabilito che allo svolgimento della gara provveda il Servizio Gare e Contratti del Settore Gare, Contratti, Centrale unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, attingendo all'elenco degli operatori economici all'uopo attivato, in osservanza dell'azione di prevenzione di cui al PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione con l'emissione di diversi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento così come indicato nel capitolato speciale di appalto;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina avente PG 22986/2025 del 14/01/2025, a firma dell'arch. Silvia Loreto;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dal PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del d.lgs. n.36 del 2023 s.m.i., il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo, al netto di IVA, di € 901.545,48 posto a base di gara e viene quantificato in € 14.424,73;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma	2025	totale QE
Stanziato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
Impegnato		

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al SECI GEDI 666 - CI 15187 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE" composto dagli elaborati progettuali indicati in premessa e allegati al presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di € 1.300.000,00= (o.f.c.), relativa alla realizzazione del SECI GEDI 666 - CI 15187 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE" (CUP F72H25000010001) così come specificata nel quadro economico di progetto riportato in premessa;
3. di approvare le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. c) , d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31,co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;
4. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

s.m.i. secondo le modalità indicate in premessa e secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;

5. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE;
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori di cui sopra relativi all'intervento di SECI GEDI 666 - CI 15187 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE";
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto, ivi allegato;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. c), d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati;
6. di dare atto che la spesa complessiva di di € 1.300.000,00= (o.f.c.) finanziata a Bilancio 2025 al Cap 5603/609 con "Avanzo vincolato da Contributi Legge Speciale per Venezia – parte corrente", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili" – SECI GEDI 666;
7. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera è il seguente:

Cronoprogramma	2025	totale QE
Stanziato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
Impegnato		

8. di incaricare la Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.I. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i..

LA DIRIGENTE

arch. Silvia Loreto

(atto firmato digitalmente)

ALLEGATI TECNICI:

1. Relazione generale
2. Elaborati grafici (Allegato A, Allegato B, Allegato C)
3. Quadro economico
4. Cronoprogramma
5. Computo metrico estimativo
6. Computo metrico estimativo – incidenza manodopera
7. Capitolato speciale d'appalto
8. Schema di contratto
9. Piano di sicurezza

AMMINISTRATIVI:

10. Verbale di verifica e validazione PG/2025/0100315 del 26/02/2025
11. Relazione del RUP PG/2025/0100303 del 26/02/2025

CITTA' DI
VENEZIA




Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 480

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 - 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
---	---	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Computo Metrico Estimativo

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **Arch. Sara Anastasia**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

Gli importi saranno determinati, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del d. lgs. 36/2023, con i seguenti criteri:

a) Prezzario del comune di Venezia 2024 approvato con Deliberazione n. 114 del giorno 11 giugno 2024 della GIUNTA COMUNALE per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna;

b) Prezzario della Regione Veneto 2024 approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024 della Giunta regionale;

Venezia, 03/01/2025

Progettista: arch. Sara Anastasia

R. U. P.: ing. Giovanni Voltolina

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	VE24_03CS.PR. Q03.B02.002	<p>OG2</p> <p>EDILE</p> <p>Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni pieni provenienti dallo smontaggio o di nuova fornitura, all'interno di edifici esistenti , a qualsiasi altezza o profondità , avendo cura di intervenire fino alle aree di murature sane adiacenti . Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.</p>	m ³	105,00	1.181,65	124.073,25
2	VE24_03CS.PR. Q03.B02.011	<p>Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessioni delle murature faccia a vista, in mattoni, con malta di calce e aggregato simile all'esistente per colore , forma., e dimensioni , compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua delle connessioni, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione: superficie effettiva della zona oggetto di intervento. Escluse riprese pittoriche o velature.</p>	m ²	60,00	135,15	8.109,00
3	VE24_03CS.PR. Q03.B06.001	<p>Ripassatura o nuova posa a seguito dello smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Inclusive le</p>			a riportare	132.182,25

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	132.182,25
4	VE24_03CS.PR. Q03.B06.002	<p>impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno . a) Con sostituzione fino al 20% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.</p> <p>Ripassatura o nuova posa a seguito dello smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Includere le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno . b) Con sostituzione fino al 40% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.</p>	m ²	450,00	53,16	23.922,00
5	VE24_03CS.PR. Q03.B06.005	Ricostruzione parziale di comignolo in muratura di mattoni pieni, comprendente il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura, sostituzione completa del cappello con tegole o con lastre di pietra naturale e la risarcitura delle fessure mediante scuci -cuci -dimensioni massime 50x50x120.	m ²	450,00	71,63	32.233,50
6	VE24_03CS.PR. Q03.D05.005	Tinteggiatura a base di calce stagionata e pigmenti naturali a più mani (almeno 2) a tinta piena e successiva velatura con tinta diluita di colore differente a quella di fondo da applicarsi sulle zone di integrazione e sui nuovi intonaci. Il colore utilizzato per la tinteggiatura sarà scelto sulla base di opportune campionature e su indicazione della D.L., con eventuale aggiunta, su indicazione della D.L., di legante acrilico in proporzione del 3-4%. Misurazione: superficie reale della zona di intervento.	cad.	28,00	410,09	11.482,52
7	VE24_03CS.PR. Q03.E01.003	Formazione di intonaco deumidificante su muri umidi e salini, eseguito mediante applicazione sulle murature, scrostate dai vecchi intonaci e ben pulite, d'idoneo	m ²	450,00	16,58	7.461,00
					a riportare	207.281,27

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	207.281,27
8	VE24_03CS.PR. Q03.E01.001	<p>strato di fondo (rinzaffo) a base di leganti idraulici ed inerti leggeri e successiva applicazione di uno strato di intonaco traspirante idrofugato ad elevata porosità a base di inerti leggeri e leganti idraulici dello spessore di circa mm. 30, compresa rasatura finale al civile con malta compatibile e facente parte del ciclo completo previsto dal produttore. Compresa e prevista, l'applicazione di prodotto dato a pennello come barriera antisale. Incluse le impalcature di servizio fino ad una altezza di 4 m. Misurazione: superficie reale della zona oggetto di intervento. Prodotto e ciclo certificato e garantito per due anni.</p> <p>Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate, spessore cm. 3 a seguito della stonacatura selettiva (esclusa), eseguito con calce idraulica bianca a basso contenuto di sali (tipo Lafarge o Cepro o MGNe) e sabbia di fiume vagliata e pulita. Eseguito a più strati con eventuale rincoccamento nelle parti maggiormente sottosquadro e con strati che non superino i 3 cm di spessore ciascuno. La granulometria dovrà diminuire avvicinandosi alla superficie secondo le normali regole del buon costruire e la superficie dovrà essere frattazzata in maniera da ottenere superfici perfettamente verticali senza asperità e gobbosità. Le porzioni di intonaco originali eventualmente presenti sulle superfici dovranno essere mantenute, consolidate e perfettamente raccordate con le nuove superfici dell'intonaco secondo indicazioni della D.L. Si ipotizzano superfici originali inferiori al 30%. Misurazione: intera parete e/o soffitto interessati dall'intervento (parti originali e parti integrate).</p>	m ²	450,00	95,73	43.078,50
9	VE24_01CS.SM. S01.001.001	<p>Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:</p> <p>categoria CER 170904</p>	m ²	250,00	82,53	20.632,50
			m ³	100,00	50,00	5.000,00
10	VE24_03CS.PR. Q03.E07.002	Rimozione e recupero di elementi lapidei in genere, quali contorni di aperture, banchine, gradini in pietra (anche a sbalzo) etc. da riutilizzare, da eseguire a qualsiasi altezza. Sono compresi nel				
					a riportare	275.992,27

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		<prezzo: </prezzo: - il ponteggio interno di servizio.; - le operazioni e le apparecchiature necessarie per il cauto abbassamento mediante applicazione di idonee modalità degli elementi lapidei e dei materiali fino al piano di carico; - l'accatastamento con interposizione di travetti in legno su piano stabile; - il carico e il trasporto alla discarica a qualsiasi distanza, incluso l'onere di discarica, del materiale di risulta dalle operazioni di rimozione; - eventuali opere di presidio. Esclusi ponteggi esterni			riporto	275.992,27
11	VE24_03CS.PR. Q03.L01.016	Restauro completo di volte e pareti interne mediante: a) descialbatura preliminare delle superfici dagli strati di tinta sovrammessi fino a quello originale, con bisturi o spatoline o mediante microsabbatura tangenziale tipo JOS. b) rifinitura finale mediante impacchi di carbonato d'ammonio , bisturi e spatole. c) stonacatura selettiva di tutte le porzioni di intonaco eccessivamente degradato e non recuperabile e dei rappezzi di intonaci non compatibili, su espressa indicazione della DL. d) Consolidamento delle parti di intonaco originale degradato e riadesione dei rigonfiamenti al supporto murario mediante iniezioni di miscela legante (tipo Ledan Tb o Leit. e) Integrazione, stuccatura (tipo Mape-Antique MC) e rasatura a livello di tutte le lacune con malta e tinta superficiale a base di calce stagionata, simili all'originale per aspetto, colore e materiali. f) Velatura finale su tutta la superficie ,di raccordo con scialbo a calce al fine di omogeneizzare l'aspetto generale. Lavori eseguiti da restauratori esperti sulla base di opportuni saggi e campionature ubicate ed indicate dalla D.L.Si ipotizzano superfici originali inferiori al 50%. Voce misurata per tutte le pareti (parti originali e parti intergate).	ml.	50,00	87,73	4.386,50
12	VE24_03CS.PR. Q03.L01.002	Rimozione meccanica "a secco" di depositi superficiali parzialmente aderenti e di una certa coerenza (depositi terrigeni, escrementi di volatili e nidi d'insetti, depositi pulverulenti) sulle superfici intonacate con cucchiariotti,	m²	370,00	179,64	66.466,80
					a riportare	346.845,57

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	346.845,57
13	VE24_03CS.PR. Q03.L02.004	<p>spatole, bisturi, spazzolini, spazzole di saggina. Al termine dell'operazione si procederà alla detersione di macchie residue dei depositi con detergente anionico in soluzione acquosa (Tween 20 in soluzione acquosa al 2%) o soluzione ad azione tensioattiva battericida (Neo Desogen) e con l'ausilio di spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli e quant'altro possa rendersi necessario, con la disinfezione delle parti con soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810/101 in soluzione acquosa al 3%, in acqua deionizzata). Misurazione: superficie reale della zona di intervento. in proiezione ortogonale. compreso carico e trasporto con qualsiasi mezzo alle pubbliche discariche</p> <p>Operazione da eseguirsi a seguito della pulitura e consolidamento (altre voci). Stuccatura di fondo mediante malte prive di sostanze dannose (per es. sali solubili) con rincoccamento a forza delle fessure di maggiore dimensione. Rifacimento di strati di preparazione completamente mancanti che lascino in vista la struttura muraria, mediante applicazione di una malta a caratteristiche idrauliche, di tessitura, composizione e colore uguali a quella originale (malta a base di idrossido di calcio additivato con aggregante idraulico es.pozzolana grigia naturale, in proporzioni: una parte di legante e due e mezzo di inerte). L'operazione dovrà essere eseguita con la tecnica di applicazione "a pontate"; le superfici dovranno essere accuratamente fratazzate e realizzate sottolivello rispetto al successivo strato d'intonachino superficiale. Misurazione: superficie effettiva della zona di intervento.</p>	m ²	400,00	46,64	18.656,00
14	VE24_03CS.PR. Q03.L03.002	<p>Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, effettuato tramite iniezioni di liquido antiparassitario e consolidante tipo Xilamon Combi in microfori preventivamente eseguiti con diametro da 1,5-4 mm. ed in numero da 5-6 al mq ed una successiva applicazione esterna di prodotto protettivo data a due mani in misura non uniforme a grammi 200/mq, comprese le</p>	m ²	400,00	81,54	32.616,00
					a riportare	398.117,57

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	398.117,57
15	VE24_02CS.PR. Q3.E05.010	opere provvisoriale, di presidio, ecc.. per essenze a bassa porosità e per ogni mq di sviluppo trattato Levigatura a macchina di pavimenti esistenti in terrazzo alla veneziana sia in calce che in cemento. Sono compresi nell'intervento la levigatura delle superfici mediante uso di abrasivi leggeri; la stuccatura ad olio, a mastice o a cemento; una successiva levigatura per il lievo dello stucco; la lucidatura a olio o a cera.	m ²	400,00	53,79	21.516,00
16	VE24_02CS.PR. Q3.E05.003.02	Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana legato in calce, su sottofondo precedentemente realizzato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della coperta dello spessore da 2÷4 cm di polvere grossa di laterizi e calce aerea stagionata, lungamente rullata e battuta con apposito ferro; la formazione della stabilitura con un impasto di calce aerea, rottami di cotto e frammenti di pietra d'Istria; la posa della semina come indicato dalla D.L.; l'orsatura, o levigatura a mano, e la stuccatura delle superfici; l'oliatura fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto; la ceratura e strofinatura finale con stracci di juta o lana: con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali sog	m ²	400,00	38,57	15.428,00
17	VEN24-01.05.05. 00	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO	m ²	100,00	256,56	25.656,00
18	VEN24-01.05.13. 00	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE DEMLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE	m ²	200,00	38,76	7.752,00
19	VEN24-01.18.02. a	INTONACO CIVILE INTONACO CIVILE su superfici interne	m ³	100,00	53,78	5.378,00
20	VEN24-01.18.02. b	INTONACO CIVILE su superfici esterne	m ²	430,00	23,77	10.221,10
21	VEN24-01.19.03. 00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE	m ²	430,00	25,36	10.904,80
					a riportare	494.973,47

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	494.973,47
22	VEN24-01.19.09.00	CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO	m ²	400,00	47,08	18.832,00
23	VEN24-01.19.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta	m ²	430,00	49,74	21.388,20
24	VEN24-01.98.03.a	OPERE DA FALEGNAME OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI	m ²	460,00	27,64	12.714,40
25	VEN24-01.98.04.a	OPERE DA FABBRO OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA	kg	460,00	1,53	703,80
		TOTALE EDILE				566.251,87
		TOTALE OG2				566.251,87
		OG11				
		TERMICO				
26	VEN24-12.02.59.05	SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW	cad	5,00	4.038,50	20.192,50
27	VEN24-12.02.10.02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW	cad	7,00	3.318,84	23.231,88
28	VEN24-12.02.84.03	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL POMPA DI CALORE REVERSIBILE				
					a riportare	609.676,25


N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	609.676,25
		ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 14.2 kW	cad	7,00	7.461,84	52.232,88
		TOTALE TERMICO				95.657,26
		ELETTRICO				
29	VEN24-10.07.01.04	CITOFONO CITOFONO Elettroserratura	cad	21,00	227,55	4.778,55
30	VEN24-10.07.02.04	VIDEOCITOFONO VIDEOCITOFONO Elettroserratura	cad	32,00	227,55	7.281,60
31	VEN24-10.16.03.01	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A e 24V GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare	cad	23,00	1.227,28	28.227,44
32	VEN24-10.11.02.01	APPARECCHIO INTERFONICO APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce	cad	20,00	351,53	7.030,60
33	VEN24-10.02.07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE A LED APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K	cad	44,00	402,64	17.716,16
34	VEN24-10.01.40.12	LINEA IN CAVO H07Z1-K LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 120 mmq.	m	500,00	4,45	2.225,00
35	VEN24-10.02.07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE A LED APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K	cad	37,00	402,64	14.897,68
		TOTALE ELETTRICO				82.157,03
		IDRAULICO				
36	VEN24-PR-A.69.06.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE WC DISABILI ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI In poliuretano rigido	cad	20,00	48,77	975,40
37	VEN24-11.03.36.01	VASO-WATER IN VETROCHINA VASO WATER INVETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm				
					a riportare	745.041,56

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	745.041,56
38	VEN24-11.03.38.01	VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	cad	15,00	329,09	4.936,35
39	VEN24-PR-A.16.19.a	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 40 mm	cad	10,00	795,72	7.957,20
40	VEN24-PR-A.68.36.01	MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE d=1/2"	cad	20,00	173,29	3.465,80
41	VEN24-PR-A.68.37.01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"	cad	18,00	308,09	5.545,62
42	VEN24-11.02.42.05	SCALDACQUA ELETTRICO SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l	cad	15,00	227,09	3.406,35
43	VEN24-11.02.42.08	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l	cad	15,00	240,86	3.612,90
44	VEN24-11.02.03.01	SET DOCCIA COMPLETO ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	cad	18,00	122,15	2.198,70
		TOTALE IDRAULICO				50.296,72
		TOTALE OG11				228.111,01
		SICUREZZA				
45	VEN24-21.01.84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	400,00	17,14	6.856,00
46	VEN24-21.01.84.c	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0				
					a riportare	801.218,88

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	801.218,88
		(Onere sicurezza aggiuntivo)				
47	VEN24-21.02.06. d	PUNTELLATURA DI SOLAI PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	350,00	23,48	8.218,00
48	VEN24-21.02.07. d	PUNTELLATURA DI TRAVI PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	100,00	57,06	5.706,00
49	VEN24-21.01.85. a	PONTEGGIO A TELAIO PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m	200,00	28,61	5.722,00
50	VEN24-21.01.94. a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	1.500,00	15,80	23.700,00
51	VEN24-21.02.01. b	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	60,00	184,46	11.067,60
52	VEN24-21.03.01. 00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Onere sicurezza aggiuntivo)	h	60,00	26,31	1.578,60
		TOTALE SICUREZZA				63.824,20
		LAVORI IN ECONOMIA				
		ECONOMIA OG2				
53	VE24_01CS.RU. R01.001.01	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio di 4° Livello				
					a riportare	858.187,08

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	858.187,08
54	VE24_01CS.RU. R01.001.02	Operaio Specializzato	ora	220,00	33,42	7.352,40
55	VE24_01CS.RU. R01.001.03	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio Qualificato	ora	250,00	31,67	7.917,50
56	VE24_01CS.RU. R01.001.05	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operatore specializzato lavori sospesi in quota su fune - Prestazioni di manodopera di operatore specializzato e formato per lavori sospesi in quota su fune, comprensivo di tutti gli apprestamenti e D.P.I. certificati secondo normativa vigente, quali a titolo esemplificativo non esaustivo, Ancoraggi , nodi, moschettoni, fettucce, corde per la installazione di linea vita di ancoraggio, D.P.I. anticaduta, oneri per l'ispezione preliminare anche attraverso drone, e la rimozione a lavoro ultimato di quanto installato.	ora	250,00	29,38	7.345,00
			ora	150,00	42,50	6.375,00
		TOTALE ECONOMIA OG2				28.989,90
		ECONOMIA OG11				
57	VE24_01CS.RU. R01.002.01	MANODOPERA IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 37 del 16 Giugno 2021. I prezzi comprendono: la			a riportare	887.176,98

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	887.176,98
		retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.				
		Operaio Specializzato				
		OS3 150		150,00		
58	VE24_01CS.RU. R01.002.01	Operaio Specializzato	ora	150,00	31,93	4.789,50
		OS28 150		150,00		
		Operaio Specializzato	ora	150,00	31,93	4.789,50
59	VE24_01CS.RU. R01.003.01	MANODOPERA IMPIANTISTICA ELETTRICA - Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 37 del 16 Giugno 2021. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.				
		Operaio Specializzato				
		OS30 150		150,00		
		Operaio Specializzato	ora	150,00	31,93	4.789,50
		TOTALE ECONOMIA OG11				14.368,50
		TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				43.358,40
		TOTALE LAVORI				901.545,48
		Totale soggetto a ribasso/aumento				794.362,88
		Oneri sicurezza aggiuntivi				63.824,20
		Lavori in economia al netto degli oneri				43.358,40
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA				901.545,48

	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 - 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
---	---	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Computo Metrico Estimativo – Incidenza manodopera e Categorie SOA

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **Arch. Sara Anastasia**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
		OG2						
		EDILE						
1	VE24_03CS. PR.Q03.B02. 002	Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni pieni provenienti dallo smontaggio o di nuova fornitura, all'interno di edifici esistenti, a qualsiasi altezza o profondità, avendo cura di intervenire fino alle aree di murature sane adiacenti. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.	m³	105,00	1.181,65	124.073,25	30,40	37.719,15
2	VE24_03CS. PR.Q03.B02. 011	Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessioni delle murature faccia a vista, in mattoni, con malta di calce e aggregato simile all'esistente per colore, forma, e dimensioni, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il lavaggio con acqua delle connessioni, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione: superficie effettiva della zona oggetto di intervento. Escluse riprese pittoriche o velature.	m²	60,00	135,15	8.109,00	22,05	1.788,00
3	VE24_03CS. PR.Q03.B06. 001	Ripassatura o nuova posa a seguito dello smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Inclusive le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno. a) Con sostituzione fino al 20% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.						
					a riportare	132.182,25		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	132.182,25		
4	VE24_03CS. PR.Q03.B06. 002	Ripassatura o nuova posa a seguito dello smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incluse le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno . b) Con sostituzione fino al 40% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.	m²	450,00	53,16	23.922,00	34,73	8.307,00
5	VE24_03CS. PR.Q03.B06. 005	Ricostruzione parziale di comignolo in muratura di mattoni pieni, comprendente il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura, sostituzione completa del cappello con tegole o con lastre di pietra naturale e la risarcitura delle fessure mediante scuci -cuci -dimensioni massime 50x50x120.	m²	450,00	71,63	32.233,50	30,43	9.810,00
6	VE24_03CS. PR.Q03.D05. 005	Tinteggiatura a base di calce stagionata e pigmenti naturali a più mani (almeno 2) a tinta piena e successiva velatura con tinta diluita di colore differente a quella di fondo da applicarsi sulle zone di integrazione e sui nuovi intonaci. Il colore utilizzato per la tinteggiatura sarà scelto sulla base di opportune campionature e su indicazione della D.L., con eventuale aggiunta, su indicazione della D.L., di legante acrilico in proporzione del 3-4%. Misurazione: superficie reale della zona di intervento.	cad.	28,00	410,09	11.482,52	25,27	2.901,92
7	VE24_03CS. PR.Q03.E01. 003	Formazione di intonaco deumidificante su muri umidi e salini, eseguito mediante applicazione sulle murature, scrostate dai vecchi intonaci e ben pulite, d'idoneo strato di fondo (rinzafo) a base di leganti idraulici ed inerti leggeri e successiva applicazione di uno strato di intonaco traspirante idrofugato ad elevata porosità a base di inerti leggeri e leganti idraulici dello spessore di circa mm. 30, compresa rasatura finale al civile con malta compatibile e facente parte del ciclo completo previsto dal produttore. Compresa e prevista, l'applicazione di prodotto dato a pennello come barriera	m²	450,00	16,58	7.461,00	38,90	2.902,50
					a riportare	207.281,27		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	207.281,27		
8	VE24_03CS. PR.Q03.E01. 001	<p>antisale. Includere le impalcature di servizio fino ad una altezza di 4 m. Misurazione: superficie reale della zona oggetto di intervento. Prodotto e ciclo certificato e garantito per due anni.</p> <p>Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate, spessore cm. 3 a seguito della stonacatura selettiva (esclusa), eseguito con calce idraulica bianca a basso contenuto di sali (tipo Lafarge o Cepro o MGNe) e sabbia di fiume vagliata e pulita. Eseguito a più strati con eventuale rincoccamento nelle parti maggiormente sottosquadro e con strati che non superino i 3 cm di spessore ciascuno. La granulometria dovrà diminuire avvicinandosi alla superficie secondo le normali regole del buon costruire e la superficie dovrà essere frattazzata in maniera da ottenere superfici perfettamente verticali senza asperità e gobbosità. Le porzioni di intonaco originali eventualmente presenti sulle superfici dovranno essere mantenute, consolidate e perfettamente raccordate con le nuove superfici dell'intonaco secondo indicazioni della D.L. Si ipotizzano superfici originali inferiori al 30%. Misurazione: intera parete e/o soffitto interessati dall'intervento (parti originali e parti integrate).</p>	m ²	450,00	95,73	43.078,50	16,66	7.177,50
9	VE24_01CS. SM.S01.001. 001	<p>Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:</p> <p>categoria CER 170904</p>	m ²	250,00	82,53	20.632,50	19,33	3.987,50
			m ³	100,00	50,00	5.000,00		
10	VE24_03CS. PR.Q03.E07. 002	<p>Rimozione e recupero di elementi lapidei in genere, quali contorni di aperture, banchine, gradini in pietra (anche a sbalzo) etc. da riutilizzare, da eseguire a qualsiasi altezza. Sono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ponteggio interno di servizio.; - le operazioni e le apparecchiature necessarie per il cauto abbassamento mediante applicazione di idonee modalità degli elementi lapidei e dei materiali fino al piano di carico; - l'accatastamento con interposizione di travetti in legno su piano stabile; - il carico e il trasporto alla discarica a qualsiasi distanza, incluso l'onere di discarica, del materiale di risulta dalle operazioni di rimozione; - eventuali opere di presidio. Esclusi ponteggi esterni 						
					a riportare	275.992,27		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	275.992,27		
11	VE24_03CS. PR.Q03.L01. 016	<p>Restauro completo di volte e pareti interne mediante:</p> <p>a) descialbatura preliminare delle superfici dagli strati di tinta sovrapposti fino a quello originale, con bisturi o spatoline o mediante microsabbatura tangenziale tipo JOS.</p> <p>b) rifinitura finale mediante impacchi di carbonato d'ammonio, bisturi e spatole.</p> <p>c) stonatura selettiva di tutte le porzioni di intonaco eccessivamente degradato e non recuperabile e dei rappezzi di intonaci non compatibili, su espressa indicazione della DL.</p> <p>d) Consolidamento delle parti di intonaco originale degradato e riadesione dei rigonfiamenti al supporto murario mediante iniezioni di miscela legante (tipo Ledan Tb o Leit.</p> <p>e) Integrazione, stuccatura (tipo Mape-Antique MC) e rasatura a livello di tutte le lacune con malta e tinta superficiale a base di calce stagionata, simili all'originale per aspetto, colore e materiali.</p> <p>f) Velatura finale su tutta la superficie, di raccordo con scialbo a calce al fine di omogeneizzare l'aspetto generale. Lavori eseguiti da restauratori esperti sulla base di opportuni saggi e campionature ubicate ed indicate dalla D.L. Si ipotizzano superfici originali inferiori al 50%. Voce misurata per tutte le pareti (parti originali e parti intergate).</p>	ml.	50,00	87,73	4.386,50	24,28	1.065,00
12	VE24_03CS. PR.Q03.L01. 002	<p>Rimozione meccanica "a secco" di depositi superficiali parzialmente aderenti e di una certa coerenza (depositi terrigeni, escrementi di volatili e nidi d'insetti, depositi pulverulenti) sulle superfici intonacate con cucchiari, spatole, bisturi, spazzolini, spazzole di saggina. Al termine dell'operazione si procederà alla detersione di macchie residue dei depositi con detergente anionico in soluzione acquosa (Tween 20 in soluzione acquosa al 2%) o soluzione ad azione tensioattiva battericida (Neo Desogen) e con l'ausilio di spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli e quant'altro possa rendersi necessario, con la disinfezione delle parti con soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810/101 in soluzione acquosa al 3%, in acqua deionizzata). Misurazione: superficie reale della zona di intervento. in proiezione ortogonale. compreso carico e trasporto con qualsiasi mezzo alle pubbliche discariche</p>	m ²	370,00	179,64	66.466,80	24,86	16.524,20
					a riportare	346.845,57		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	346.845,57		
13	VE24_03CS. PR.Q03.L02. 004	Operazione da eseguirsi a seguito della pulitura e consolidamento (altre voci). Stuccatura di fondo mediante malte prive di sostanze dannose (per es. sali solubili) con rincoccamento a forza delle fessure di maggiore dimensione. Rifacimento di strati di preparazione completamente mancanti che lascino in vista la struttura muraria, mediante applicazione di una malta a caratteristiche idrauliche, di tessitura, composizione e colore uguali a quella originale (malta a base di idrossido di calcio additivato con aggregante idraulico es.pozzolana grigia naturale, in proporzioni: una parte di legante e due e mezzo di inerte). L'operazione dovrà essere eseguita con la tecnica di applicazione "a pontate"; le superfici dovranno essere accuratamente fratazzate e realizzate sottolivello rispetto al successivo strato d'intonachino superficiale. Misurazione: superficie effettiva della zona di intervento.	m²	400,00	46,64	18.656,00	19,15	3.572,00
14	VE24_03CS. PR.Q03.L03. 002	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, effettuato tramite iniezioni di liquido antiparassitario e consolidante tipo Xilamon Combi in microfori preventivamente eseguiti con diametro da 1,5-4 mm. ed in numero da 5-6 al mq ed una successiva applicazione esterna di prodotto protettivo data a due mani in misura non uniforme a grammi 200/mq, comprese le opere provvisorie, di presidio, ecc.. per essenze a bassa porosità e per ogni mq di sviluppo trattato	m²	400,00	81,54	32.616,00	40,47	13.200,00
15	VE24_02CS. PR.Q3.E05.0 10	Levigatura a macchina di pavimenti esistenti in terrazzo alla veneziana sia in calce che in cemento. Sono compresi nell'intervento la levigatura delle superfici mediante uso di abrasivi leggeri; la stuccatura ad olio, a mastice o a cemento; una successiva levigatura per il lievo dello stucco; la lucidatura a olio o a cera.	m²	400,00	53,79	21.516,00	16,94	3.644,00
16	VE24_02CS. PR.Q3.E05.0 03.02	Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana legato in calce, su sottofondo precedentemente realizzato. Sono compresi nell'intervento la realizzazione della coperta dello spessore da 2+4 cm di polvere grossa di laterizi e calce aerea stagionata, lungamente rullata e battuta con apposito ferro; la formazione della	m²	400,00	38,57	15.428,00	52,24	8.060,00
					a riportare	435.061,57		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	435.061,57		
17	VEN24-01.05 .05.00	stabilitura con un impasto di calce aerea, rottami di cotto e frammenti di pietra d'Istria; la posa della semina come indicato dalla D.L.; l'orsatura, o levigatura a mano, e la stuccatura delle superfici; l'oliatura fino a rifiuto con olio di lino crudo e cotto; la ceratura e strofinatura finale con stracci di juta o lana: con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali sog DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO	m²	100,00	256,56	25.656,00	63,05	16.175,00
18	VEN24-01.05 .13.00	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE DEMLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE	m²	200,00	38,76	7.752,00	56,01	4.342,00
19	VEN24-01.18 .02.a	INTONACO CIVILE INTONACO CIVILE su superfici interne	m³	100,00	53,78	5.378,00	42,88	2.306,00
20	VEN24-01.18 .02.b	INTONACO CIVILE su superfici esterne	m²	430,00	23,77	10.221,10	68,87	7.039,10
21	VEN24-01.19 .03.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m²	430,00	25,36	10.904,80	67,86	7.400,30
22	VEN24-01.19 .09.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO	m²	400,00	47,08	18.832,00	29,65	5.584,00
23	VEN24-01.19 .10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta	m²	430,00	49,74	21.388,20	30,40	6.501,60
24	VEN24-01.98 .03.a	OPERE DA FALEGNAME OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI	m²	400,00	44,10	17.640,00		
25	VEN24-01.98 .04.a	OPERE DA FABBRO OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA	m²	460,00	27,64	12.714,40	79,05	10.051,00
					a riportare	565.548,07		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	565.548,07		
			kg	460,00	1,53	703,80	79,08	556,60
		TOTALE EDILE				566.251,87	31,90	180.614,37
		TOTALE OG2				566.251,87	31,90	180.614,37
		OG11						
		TERMICO						
26	VEN24-12.02 .59.05	SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW	cad	5,00	4.038,50	20.192,50	8,95	1.806,95
27	VEN24-12.02 .10.02	CALDAIAMURALEA CONDENSAZIONE CON BOILER CALDAIAMURALEA CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW	cad	7,00	3.318,84	23.231,88	7,26	1.685,95
28	VEN24-12.02 .84.03	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 14.2 kW	cad	7,00	7.461,84	52.232,88	4,85	2.531,13
		TOTALE TERMICO				95.657,26	6,30	6.024,03
		ELETTRICO						
29	VEN24-10.07 .01.04	CITOFONO CITOFONO Elettroserratura	cad	21,00	227,55	4.778,55	14,56	695,73
30	VEN24-10.07 .02.04	VIDEOCITOFONO VIDEOCITOFONO Elettroserratura	cad	32,00	227,55	7.281,60	14,56	1.060,16
31	VEN24-10.16 .03.01	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A e 24V GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare	cad	23,00	1.227,28	28.227,44	2,46	693,91
32	VEN24-10.11 .02.01	APPARECCHIO INTERFONICO APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce	cad	20,00	351,53	7.030,60	8,57	602,40
33	VEN24-10.02 .07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE A LED APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED						
					a riportare	709.227,32		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	709.227,32		
34	VEN24-10.01 .40.12	(flusso 2260 lm) -4000 K LINEA IN CAVO H07Z1-K LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 120 mmq.	cad	44,00	402,64	17.716,16	5,98	1.059,96
35	VEN24-10.02 .07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE A LED APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K	m	500,00	4,45	2.225,00	1,35	30,00
			cad	37,00	402,64	14.897,68	5,98	891,33
		TOTALE ELETTRICO				82.157,03	6,13	5.033,49
		IDRAULICO						
36	VEN24-PR-A. 69.06.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE WC DISABILI ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI In poliuretano rigido	cad	20,00	48,77	975,40		
37	VEN24-11.03 .36.01	VASO-WATER IN VETROCHINA VASO WATER INVETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm	cad	15,00	329,09	4.936,35	9,16	451,95
38	VEN24-11.03 .38.01	VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	cad	10,00	795,72	7.957,20	3,79	301,30
39	VEN24-PR-A. 16.19.a	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 40 mm	cad	11,00	1.654,40	18.198,40		
40	VEN24-PR-A. 68.36.01	MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE d=1/2"	cad	20,00	173,29	3.465,80		
41	VEN24-PR-A. 68.37.01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"	cad	18,00	308,09	5.545,62		
42	VEN24-11.02 .42.05	SCALDACQUA ELETTRICO SCALDACQUAELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l	cad	15,00	227,09	3.406,35	15,92	542,25
					a riportare	788.551,28		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	788.551,28		
43	VEN24-11.02 .42.08	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l	cad	15,00	240,86	3.612,90	20,01	722,85
44	VEN24-11.02 .03.01	SET DOCCIA COMPLETO ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	cad	18,00	122,15	2.198,70	7,89	173,52
		TOTALE IDRAULICO				50.296,72	4,36	2.191,87
		TOTALE OG11				228.111,01	5,81	13.249,39
		SICUREZZA						
45	VEN24-21.01 .84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	400,00	17,14	6.856,00	35,06	2.404,00
46	VEN24-21.01 .84.c	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	350,00	23,48	8.218,00	33,26	2.733,50
47	VEN24-21.02 .06.d	PUNTELLATURA DI SOLAI PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	m²	100,00	57,06	5.706,00	35,33	2.016,00
48	VEN24-21.02 .07.d	PUNTELLATURA DI TRAVI PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	m	200,00	28,61	5.722,00	49,39	2.826,00
49	VEN24-21.01 .85.a	PONTEGGIO A TELAIO PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m²	1.500,00	15,80	23.700,00	58,23	13.800,00
50	VEN24-21.01 .94.a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m	100,00	9,76	976,00	47,23	461,00
51	VEN24-21.02 .01.b	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata						
					a riportare	845.540,88		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	845.540,88		
52	VEN24-21.03 .01.00	(Onere sicurezza aggiuntivo) INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	60,00	184,46	11.067,60	66,03	7.307,40
			h	60,00	26,31	1.578,60		
		TOTALE SICUREZZA				63.824,20	49,43	31.547,90
		LAVORI IN ECONOMIA						
		ECONOMIA OG2						
53	VE24_01CS. RU.R01.001. 01	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio di 4° Livello	ora	220,00	33,42	7.352,40	100,00	7.352,40
54	VE24_01CS. RU.R01.001. 02	Operaio Specializzato	ora	250,00	31,67	7.917,50	100,00	7.917,50
55	VE24_01CS. RU.R01.001. 03	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio Qualificato	ora	250,00	29,38	7.345,00	100,00	7.345,00
56	VE24_01CS. RU.R01.001. 05	MANODOPERA EDILE - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operatore specializzato lavori sospesi in quota su fune - Prestazioni di manodopera di operatore specializzato e formato per lavori sospesi in quota su fune, comprensivo di tutti gli apprestamenti e D.P.I. certificati secondo normativa vigente, quali a titolo						
					a riportare	880.801,98		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	880.801,98		
		esemplificativo non esaustivo, Ancoraggi , nodi, moschettoni, fettucce, corde per la installazione di linea vita di ancoraggio, D.P.I. anticaduta, oneri per l'ispezione preliminare anche attraverso drone, e la rimozione a lavoro ultimato di quanto installato.	ora	150,00	42,50	6.375,00	100,00	6.375,00
		TOTALE ECONOMIA OG2				28.989,90	100,00	28.989,90
		ECONOMIA OG11						
57	VE24_01CS. RU.R01.002. 01	MANODOPERA IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 37 del 16 Giugno 2021. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio Specializzato OS3 150	ora	150,00				
			ora	150,00	31,93	4.789,50	100,00	4.789,50
58	VE24_01CS. RU.R01.002. 01	Operaio Specializzato OS28 150	ora	150,00				
			ora	150,00	31,93	4.789,50	100,00	4.789,50
59	VE24_01CS. RU.R01.003. 01	MANODOPERA IMPIANTISTICA ELETTRICA - Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 37 del 16 Giugno 2021. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio Specializzato OS30 150	ora	150,00				
			ora	150,00	31,93	4.789,50	100,00	4.789,50
		TOTALE ECONOMIA OG11				14.368,50	100,00	14.368,50
		TOTALE LAVORI IN ECONOMIA				43.358,40	100,00	43.358,40
					a riportare	901.545,48		

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Costo del pers.	Costo del personale
					riporto	901.545,48		
		TOTALE LAVORI				901.545,48	29,81	268.770,06
		Totale soggetto a ribasso/aumento				794.362,88		
		Oneri sicurezza aggiuntivi				63.824,20		
		Lavori in economia al netto degli oneri				43.358,40		
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA				901.545,48		

**INCIDENZA DELLA MANODOPERA DEI SOLI LAVORI EDILI E IMPIANTI
ESCLISE OPERE IN ECONOMIA E SICUREZZA**

193.863,76


CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro	% Inc. Costo del personale	Costo del personale
OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	659.065,97	36,59	241.152,17
OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	55.086,22	12,67	6.981,37
OS 28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	100.446,76	10,77	10.813,53
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	86.946,53	11,30	9.822,99
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	901.545,48	29,81	268.770,06




LIDO



PELESTRINA



NOTA:
Le seguenti planimetrie fanno riferimento al codice sede dell'ELENCO SEDI COMUNALI VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE - IN USO DIRETTO AGLI UFFICI DEL COMUNE DI VENEZIA del documento Elenco Sedi, allegato A) della Relazione tecnico illustrativa.



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA
CENTRO STORICO E ISOLE
Servizio Edilizia - Venezia Centro Storico e Isole

MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
 Progettista: arch. Sara Anastasia
 R.U.P.: ing. Giovanni Voltolina

ALLEGATO B - INQUADRAMENTO TERRITORIALE				
Data:	Scala:	Cod. Int.:	Oggetto:	Tavola:
GEN. 2025	varie	15187	Localizzazione sedi	01

MURANO




BURANO e MAZZORBO



S. ERASMO



	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 - 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
---	---	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Allegato C) Parere Soprintendenza

Revisione	Data Emissione
00	Gennaio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **arch. Sara Anastasia**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

GRUPPO TECNICO RAF PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Al Comune di Venezia
Direzione Lavori Pubblici
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e, p. c.

Alla Polizia Municipale
comandopl@pec.comune.venezia.it

Al Segretariato regionale per il Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n°
Class. 34.43.01/

Risposta al fg. del 27.01.2021
Nostro prot. n. 1252 del 28.01.2021

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento nelle sedi comunali del Centro Storico e Isole quinquennio 2020 / 2025.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che:

- l’istanza in oggetto è pervenuta in data 28.01.2021 ed assunta al prot. n° **1252 del 28.01.2021**;
- il responsabile del procedimento è arch. Ilaria Cavaggioni, di questo Istituto;
- la pratica è stata assegnata per l’istruttoria agli architetti: Alessandra Turri, Federica Romaro, Francesco Trovò, Anna Charelli, Chiara Ferro, Elisabetta Norbiato, Maria Rosaria Gargiulo, Silvia Degan.

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il programma per le opere di manutenzione ordinaria previste per il quinquennio 2020-2025;

Visto che la stessa relazione specifica che per eventuali criticità che richiedessero interventi di manutenzione straordinaria verranno elaborati e presentati progetti puntuali,

si esprime parere di massima favorevole

all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con carattere di generalità per il quinquennio 2020-2025 previsti nel progetto, così come descritti negli elaborati pervenuti, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del citato Codice **a condizione che:**

- eventuali interventi specifici o riguardanti la peculiarità dell’immobile, ovvero interventi su elementi di interesse storico artistico quali intonaci, elementi lapidei superfici decorate, dipinture, pavimenti di pregio, serramenti storici, dovranno essere oggetto di apposito progetto per acquisire l’autorizzazione di competenza di questo Ufficio.

La presente autorizzazione è relativa ad interventi di competenza di questo Ufficio e fatti salvi i diritti di terzi.

Si precisa altresì che la presente autorizzazione non può configurarsi come concessione edilizia od altri pronunciamenti di competenza comunale.

Qualora nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente autorizzazione o, per lui, il direttore dei lavori o l’impresa esecutrice, sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio affinché possa disporre le necessarie verifiche.

Si invita in ogni caso a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nome dell’impresa esecutrice e quello del Direttore dei lavori.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dal presente pronunciamento e che arrecano danno al bene tutelato. Per eventuali variazioni al progetto approvato dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione onde non incorrere nelle sanzioni penali previste nella Parte Quarta del citato Codice.

A.C. - E.N. - F.T. - A.T. - F.R. - MR. G. - S.D. - C. F. / m.b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
Palazzo Ducale - San Marco, 1 - 30124 Venezia - C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077

PEC: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ve-lag@beniculturali.it - WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it

Si informa che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dagli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1, recante il Codice del processo amministrativo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

Il presente provvedimento è relativo agli elaborati trasmessi in data 28.01.2021 a questo Ufficio e acquisiti con prot. n. 1252 del 28.01.2021 in formato digitale.

Per eventuali seguenti adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativi al medesimo oggetto, il richiedente/professionista incaricato è responsabile della conformità degli elaborati.

R.A.F. Patrimonio Architettonico
(arch. Ilaria Cavaggioni)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):

- 1) il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione del compito d'interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri cui è titolare questa Amministrazione (art.6 Regolamento citato);
- 2) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 3) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 4) titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- 5) responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

A.C. - E.N. - F.T. - A.T. - F.R. - MR. G. - S.D. - C.F. / m.b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077

PEC: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ve-lag@beniculturali.it - WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it



RUP: ing Giovanni Voltolina

Oggetto: SECI GEDI 666 - CI 15187 "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE".

RELAZIONE DEL RUP – PROGETTO ESECUTIVO

Premesso che con d.G.C. n. 24 del 18/02/2025, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.300.000,00= (o.f.c.);

Visto che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 41, co. 8, e dell'allegato I.7, sezione III, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

Rilevato che il costo preventivato dei lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo ammonta complessivamente a € 1.099.885,49= (o.f.c.) e risulta essere così distinto:

CI 15187 – QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	Importi
a) Lavori a corpo, a misura Fornitura + Costi della manodopera non soggetti a ribasso (Art. 41 comma 14)	€ 794.362,88
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 63.824,20
c) Economie non soggette a ribasso	€ 43.358,40
d) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	/
e) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	/
Totale a base di gara	€ 901.545,48
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 90.154,55
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 1.098,34
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2	€ 90.154,55
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
8) spese tecniche relative alla progettazione , alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14.424,73
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione , di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 676,16
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove di laboratorio , accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
15) spese per la verifica preventiva dell' interesse archeologico , di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00
Totale	€ 200.114,51
18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 198.340,01
Totale Somme a Disposizione	€ 398.454,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.300.000,00
Quadro Economico Aggregato	
Importo lavori (o.f.c.)	€ 1.099.885,49
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 185.689,79
Incentivi	€ 14.424,73
Totale Complessivo	€ 1.300.000,00

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), in contraddittorio con il progettista per la parte relativa alla verifica, ai sensi dell'art. 42 e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto che sensi dell'art. 15, co. 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e dell'art. 6, co. 2, let. g) di cui all'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. il RUP *"decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare"*;

Il sottoscritto ing Giovanni Voltolina, in qualità di RUP dell'intervento in oggetto, nominato con provvedimento di nomina avente PG 22986/2025 del 14/01/2025, a firma dell'arch. Silvia Loreto,

DISPONE

di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e di provvedere all'affidamento dei lavori di cui alla parte A del quadro economico con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. c), d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati;

L'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i..

Allo svolgimento della gara provvederà il Servizio Gare e Contratti del Settore Gare, Contratti, Centrale unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, attingendo all'elenco degli operatori economici all'uopo attivato, in osservanza dell'azione di prevenzione di cui al PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", vigente.

IL RUP

ing. Giovanni Voltolina
(atto firmato digitalmente)



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali
Servizio Legge Speciale, Interventi di Salvaguardia e Procedure Concorsuali

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
A6 071	Manutenzioni sedi decentrate	74	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2018 – quota A	Avanzo LSV	PDD-480/2025	Visto e preso nota	E 1.300.000,00	29-23



Oggetto **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL
CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto PROGETTO ESECUTIVO

Documento **Relazione Generale**

Revisione	Descrizione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Elaborato da Progettista arch. Sara Anastasia

Verificato da R.U.P. ing. Giovanni Voltolina

Indice generale

Documento Relazione Generale.....	1
Allegati.....	2
A) Elenco Sedi.....	2
B) Inquadramento.....	2
C) Parere Soprintendenza (PG/2021/0251145 del 26/05/2021).....	2
1 – PREMESSE E SCOPO DEL LAVORO.....	3
2 – EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO.....	3
3 – FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.....	4
4 – ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI.....	5
5 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E RISPONDEZZA ALLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO....	5
6 – LIMITE FINANZIARIO DA RISPETTARE. FONTI DI FINANZIAMENTO.....	8
7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9

Allegati

A) Elenco Sedi

B) Inquadramento territoriale

C) Parere Soprintendenza (PG/2021/0251145 del 26/05/2021)

1 – PREMESSE E SCOPO DEL LAVORO

Il presente Progetto Esecutivo relativo al C.I. 15187 - "MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE", viene redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.7 Sezione II del D. lgs 36/2023 e s.m.i.. L'intervento è inserito in Bilancio Annualità 2025.

Il Progetto è conforme a quanto transitoriamente stabilito dall'Allegato I.7 Sezione II del D. lgs 36/2023 e s.m.i..

Con Deliberazione n. 77 del 19/12/2024 del Consiglio Comunale l'intervento è stato inserito nel Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027 per l'anno 2025.

Il Progetto viene inoltre redatto seguendo le indicazioni fornite dal R.U.P..

Per quanto concerne la natura delle opere e degli interventi di cui al presente Progetto, si specifica che:

1. la tipologia dell'intervento in oggetto è: "manutenzione"; pertanto ai sensi e agli effetti della definizione datane dalla norma UNI EN 13306 e s.m.i. il presente Progetto contiene l'indicazione di minima degli interventi volti al mantenimento ed all'adeguamento tecnico - funzionale degli immobili siti in Venezia C.S.I., siano essi di proprietà comunale o in uno stato di fatto o di diritto per il quale si preveda che l'onere della manutenzione stia carico del Comune;
2. la "categoria" degli interventi rientra nell'adeguamento alle normative sulla "Sicurezza sul luogo di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori finalizzati al mantenimento della conformità alle norme degli immobili siti in Venezia C.S.I., siano essi di proprietà comunale o in uno stato di fatto o di diritto per il quale si preveda che l'onere della manutenzione stia carico del Comune.

2 – EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Gli interventi, secondo necessità, saranno eseguiti nei sotto elencati immobili di Venezia Centro Storico ed Isole, di proprietà comunale, adibiti a sedi degli uffici comunali o dati in uso a terzi (in locazione ovvero in concessione). I predetti immobili si possono raggruppare nelle seguenti sotto categorie:

- *Sedi Centrali*, a cui appartengono gli immobili di seguito elencati;
- *Sedi Decentrate. SEDI CENTRALI:*
 - 1) Immobili siti a San Marco 4136, denominati "**Ca' Farsetti e Ca' Loredan**";
 - 2) Immobile sito a San Marco 4084, denominato "**Isolato Cavalli**";
 - 3) Immobile sito a San Marco 4089 e 4090, denominato "**Palazzo Cavalli**";
 - 4) Immobile sito a San Marco 4091, denominato "**Palazzo Valmarana**";

- 5) Immobile sito a San Marco 3980, denominato "**Palazzo Contarini Mocenigo**";
- 6) Immobile sito a San Marco 4023 denominato "**Compendio ex Ca.Ri.Ve.**" in Campo Manin
- 7) Immobile sito a Isola Nuova del Tronchetto, 9/10 denominato "**Centro Logistico Tronchetto**";
- 8) Immobile sito a San Marco 4299, denominato "**Palazzo Contarini del Bovolo**".

SEDI DECENTRATE:

Considerato il cospicuo numero degli immobili oggetto di manutenzione, si rimanda all'**Allegato A) Elenco Sedi** per l'individuazione delle sedi decentrate e per gli immobili dati in uso a terzi.

La localizzazione spaziale nell'ambito del Comune di Venezia centro storico ed isole degli immobili interessati dal presente progetto viene indicata nell'**Allegato B) Inquadramento territoriale**.

3 – FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

In data 26/05/2021, con protocollo PG/2021/0251145, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., parere di massima favorevole all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con carattere di generalità per il quinquennio 2020-2025 previsti nel progetto "Interventi di manutenzione e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico e isole per il quinquennio 2020-2025" a condizione che:

- eventuali interventi specifici o riguardanti la peculiarità dell'immobile, ovvero interventi su elementi di interesse storico artistico quali intonaci, elementi lapidei superfici decorate, dipinture, pavimenti di pregio, serramenti storici, dovranno essere oggetto di apposito progetto per acquisire l'autorizzazione di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Per pronto riferimento, si riporta in **Allegato C) Parere Soprintendenza** il parere suddetto.

Trattandosi di interventi di manutenzione e di recupero di elementi esterni ed interni agli immobili di cui all'allegato elenco, lo studio di impatto ambientale, la relazione geologica, idrologica e sulle strutture non si rendono necessarie. Qualora si rendessero necessarie, saranno presentate unitamente agli esiti degli accertamenti fatti presso i competenti organi preposti alla tutela dei vincoli presenti.

4 – ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI

Gli immobili di cui all'allegato elenco potranno essere suscettibili di eventuale variazione in numero, superficie e volumetria in funzione di sopravvenute esigenze patrimoniali o gestionali del Comune di Venezia.

Tutti gli immobili oggetto di manutenzione, sono in linea di massima occupati da persone e/o cose, pertanto gli interventi manutentivi richiesti direttamente dai fruitori o individuati direttamente dall'Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere programmati di concerto con i fruitori al fine di garantire economia e sicurezza nell'esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda la presenza o meno di locali d'appoggio per l'esecuzione degli interventi, la loro disponibilità sarà di volta in volta verificata e se possibile concessa.

Considerata la possibilità che taluni immobili possano essere oggetto di puntuali interventi di adeguamento tecnico funzionali estranei al presente progetto, non si esclude che questi possano essere interessati da altri cantieri dell'Amministrazione Comunale con la conseguente potenziale compresenza di altre imprese.

Il Comune di Venezia fornisce "magazzino" per deposito materiale e attrezzi con indirizzo a S. Marco 4053/a calle del Volto.

5 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E RISPONDENZA ALLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO

I lavori descritti nel presente Progetto esecutivo sono finalizzati all'esecuzione di opere impiantistiche, murarie ed affini di manutenzione, miglioria e risanamento volti all'eliminazione delle criticità in tema di sicurezza e funzionalità, sia sulla base delle specifiche richieste che saranno di volta in volta formulate dai fruitori di ciascun immobile, sia sulla base dei riscontri emersi durante le periodiche ricognizioni svolte autonomamente dall'Ufficio della Direzione Lavori.

Gli immobili di proprietà comunale, o in uno stato di fatto o di diritto per il quale si preveda che l'onere della manutenzione stia a carico del Comune di Venezia, come si evince dall'allegato elenco degli immobili, sono destinati a diverso uso e potranno essere suscettibili di eventuale variazione in numero, superficie e volumetria in funzione di sopravvenute esigenze patrimoniali o gestionali del Comune di Venezia.

Considerata l'eterogeneità e la capillare localizzazione degli immobili sul territorio, il loro mantenimento edilizio ed impiantistico con opere di manutenzione generale e diffusa risulta strategico per garantire alla cittadinanza la possibilità di usufruire di strutture distribuite nel territorio, con la conseguente garanzia d'accesso pedonale e di collegamento con i mezzi pubblici.

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica prevede la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare gli stessi nella condizione di svolgere la funzione loro assegnata – norma UNI EN 13306 e s.m.i..

L'appalto di detti lavori sarà a misura ed avrà la copertura di un arco temporale di intervento di 365 giorni naturali consecutivi.

La consistenza immobiliare oggetto degli interventi di manutenzione di cui al presente Progetto ammonta ad oggi ad un totale di n. 89 sedi distribuite capillarmente sul territorio ed utilizzate a vario titolo con differenti destinazioni d'uso.

Gli interventi manutentivi di cui al presente Progetto, così come quantificati nell'allegato quadro economico, prevedono l'esecuzione di lavori a misura e in economia finalizzati:

- a) alla riparazione, al rinnovamento e/o alla sostituzione delle finiture degli immobili nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio e quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, impianti di sollevamento esclusi;
- b) all'adeguamento degli edifici alle normative specifiche in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D L.gvo. n. 81/2008 e s.m.i.) sulla base delle priorità di rischio riscontrate, delle richieste dei vari Responsabili degli Uffici e sulla base degli esiti delle periodiche ricognizioni eseguite dal personale del servizio.

Gli interventi su guasto più significativi, cui statisticamente gli immobili sono periodicamente soggetti possono essere sommariamente rappresentati dal seguente elenco:

A) Coperti e facciate:

- Sistemazione di coppi spostati e/o sostituzione di alcuni di essi;
- Sostituzione di tratti limitati di grondaie in lamiera vetusta e sistemazione di giunti di grondaie in PVC non a tenuta;
- Sistemazione di pluviali fuori sede e sostituzione dei pezzi speciali;
- Sigillatura di converse, scossaline, batti acque, ecc.;
- Sostituzione di converse in rame, zinco o piombo;
- Piccoli rappezzi con guaina di coperti piani;
- Sigillatura di pareti esterne;
- Pulizia di grondaie e scarichi pluviali;
- Piccoli rappezzi di intonaci sulle facciate;
- Manutenzione di camini e posa di reti anti colombi.

B) Serramenti ed infissi in genere:

- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;
- Piccola sostituzione di telai in genere e di vetri;

- Sostituzione di alcuni serramenti esterni;
- Sostituzione infissi se gli stessi non possono essere sistemati a prezzo vantaggioso.
- Controllo periodico e manutenzione delle porte tagliafuoco ai fini della compartimentazione antincendio.

C) Interventi murari in genere:

- Pulizia di erbacce e controllo statico degli elementi decorativi di edifici monumentali;
- Interazione e/o sostituzione di strisce anti sdrucchiolo di gradini;
- Rappezzi di intonaci in genere;
- Cancellazione scritte su edifici di particolare pregio;
- Controllo statico a vista su fabbricati e provvedimenti d'urgenza conseguenti;
- Assistenze murarie ed interventi in economia.
- Rivestimenti di murature in piastrelle e/o cartongesso.
- Pavimenti e rivestimenti
- Lisciatura e lucidatura pavimenti;
- Sostituzione di alcune piastrelle rotte;
- Rappezzi di pavimenti in terrazzo alla veneziana
- Sostituzione di porzione di pavimenti non rappezzabili;
- Formazione di limitate porzioni di rivestimenti murari.

D) Opere in ferro:

- Riparazione di ringhiere, cancelli e portoncini;
- Interventi vari di modifica e/o adeguamento di elementi in ferro.

E) Tinteggiature e coloriture:

- Tinteggiature interne degli edifici, assicurando la programmazione e la periodicità dell'intervento;
- Tinteggiature parti comuni (scale, ringhiere, portoni).

F) Fognature e scarichi:

- Sigillatura di colonne non incassate;
- Sistemazione dei sigilli dei corpi fognari mettendoli in quota pavimento finito e sistemazione delle superfici di contorno;
- Posa e sostituzione di curve o tratti verticali ed orizzontali;

- Sostituzione dei sigilli o coperti dei pozzetti delle vasche biologiche;
- Integrazione di impianti fognari con posa di pozzetti d'ispezione;
- Manutenzione, espurgo e pulizia di fognature.
- Manutenzione delle pompe di sollevamento di acqua di falda e di fognatura installate presso alcuni edifici pubblici, nonché interventi di espurgo e pulizia.

G) Impianti idrico sanitari:

- Sostituzioni di guarnizioni di rubinetterie ed accessori in genere;
- Sostituzione di eccentrici, manicotti, flessibili o altro;
- Pulizia di caldaie, scaldabagni, radiatori ed altre apparecchiature;
- Sostituzione e/o riparazioni di tubazioni sotto traccia ed a vista;
- Sostituzione di bollitori elettrici o a gas o di parte di essi;
- Sostituzione di caldaie o parte dei loro componenti danneggiati;
- Sostituzione di valvole dei radiatori.

H) Impianti elettrici:

- Sostituzione di placche e/o organi elettrici;
- Riparazione di apri porta, citofoni, luci scale, ecc.;
- Controlli vari;
- Sostituzione di interruttori di sicurezza.
- Manutenzione di impianti luci di emergenza con carica e/o sostituzione batterie.

Interventi puntuali di ristrutturazione o adeguamento

Sono ricompresi interventi attualmente non definiti di ristrutturazione e adeguamento degli edifici oggetto di intervento per i quali si otterranno le dovute autorizzazioni /pareri/nulla osta presso gli enti competenti.

Le opere puntuali di ristrutturazione o adeguamento degli edifici oggetto di intervento saranno relative ad interventi di adeguamento alla norma vigente, recupero e rifunzionalizzazione degli immobili e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Viste la peculiarità dell'appalto il cronoprogramma sarà stabilito durante l'esecuzione dei lavori secondo le seguenti indicazioni:

a) i lavori puntuali di restauro ed adeguamento che necessitano di programmazione, dovranno essere concordati con RUP e DL e CSE e Direttori Operativi entro 15 giorni dall'invio della richiesta di intervento e dovranno essere eseguiti nei termini temporali definiti con RUP/DL/CSE/DO su apposito verbale;

b) gli interventi di riparazione a guasto e gli interventi di messa in sicurezza, se urgente, dovranno essere eseguiti entro 24 ore dell'invio delle richiesta di intervento, salvo diversa indicazione di

RUP/DL/CSE/DO;

c) gli interventi di riparazione a guasto non urgenti, dovranno essere effettuati entro 72 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione di RUP/DL/CSE/DO.

In ogni richiesta d'intervento sarà indicata la tipologia di lavorazione:

a) interventi complessi (da eseguire nei tempi indicati nella programmazione)

b) interventi urgenti (entro 24 ore)

c) interventi non urgenti (entro 72 ore)

6 – LIMITE FINANZIARIO DA RISPETTARE e FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento in oggetto risulta inserito nel Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 ed è finanziato con i "Avanzo vincolato da Contributi Legge Speciale per Venezia".

Le fonte di finanziamento è così individuata:

- € 1.300.000,00 = (o.f.c.): "Avanzo vincolato da Contributi Legge Speciale per Venezia – Annualità 2025 – Parte Corrente".

Per il dettaglio degli importi previsti si rimanda al Quadro Economico allegato.

7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano le principali normative che dovranno essere rispettate per l'espletamento dei Servizi e per l'esecuzione dell'appalto in oggetto:

- Regolamento Comunale "Partecipazione dei cittadini e decentramento dell'Amministrazione comunale" art. 38;
- T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) R.D. 18/6/31 n. 773 e suo Regolamento di esecuzione R.D. 6/5/40 n. 635 come modificato dal D.P.R. 25/5/01;
- D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- D.M. 14.01.2008 Norme tecniche sulle costruzioni;
- D.M. LL.PP. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto;
- D.M. Interno 18/3/96 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- D.P.R. 6/6/01 n 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- D.P.R. 24/7/96 n. 503 Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici; D.M. 19.08.1996 di approvazione della regola tecnica di prevenzione

- incendi per la progettazione, costruzione ed esecuzione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- D.M. Interni 16/2/82 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
 - D.M. Interni 4/5/98 Disposizioni relative all'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi;
 - D.M. 09 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
 - D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
 - D.P.R. 18.02.2011 n 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
 - D.M. 22-1-2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 - Decreto Ministeriale 20.02.1992 "approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge 05.03.1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
 - D.M. 10.03.1998 Valutazione del rischio d'incendio;
 - D.M. 26.08.1992 Norme per la prevenzione incendi;
 - Legge n. 1083 del 06.12.1971 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
 - Legge 10/1991 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
 - D.P.R. 26.08.1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge 09.01.1991 n. 10;
 - Circolare 12.04.1994 n. 233/F "Art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993 n. 412 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento";
 - Circolare di chiarimento del 14.09.1995 n. 832060 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "Conduzione e manutenzione degli impianti (art. 31 Legge 10/91. Quesiti";
 - Decreto Ministeriale 11.06.1992 "Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti"
 - D.M. Interni 12/04/96 Approvazione della regola termica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
 - D.P.R. 18.04.1994, n. 392 "regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
 - Decreto Ministeriale 17.02.1993 "Modificazione al D. M. 24.08.1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti";

- Decreto Ministeriale 10.04.1984 Eliminazione dei radio disturbi; -Legge n. 186 del 01.03.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- Legge n. 791 del 18.10.1977 Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato all'utilizzo entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. n. 246 del 21.04.1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. nonché tutta la normativa richiamata dalla suddetta legislazione ed eventuali nuove disposizioni relative alla materia che potrebbero essere emanate nel corso dell'appalto in oggetto. Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto.
- P.R.G. e normative tecniche di attuazione; - Salvaguardia Ambientale P.A.L.A.V. (zone di gronda); - Vincoli paesaggistici e ambientali;
- Normativa urbanistica regionale L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento del verde pubblico del Comune di Venezia;
- Servitù elettrodotti, L.R. 3/6/93 n. 27 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione Giunta Regionale Veneto 211/4/00 n. 1526: Direttive in merito alla L. 27/93.
- Deliberazione Giunta Regionale Veneto 08.08.2008 n 2424;
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248 - "Legge sulle opere pubbliche" allegato F), per quanto riguarda gli articoli applicabili;

NORME UNI :

CEI 11-17	Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica linee in cavo.
CEI 12-15	Impianti centralizzati d'antenna.
CEI 14-6	Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza.
CEI 64-12	Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra.
CEI 64-50	Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
CEI 64-8/1	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali.
CEI 64-8/2	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 2: definizioni.
CEI 64-8/3	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 3: caratteristiche generali.
CEI 64-8/4	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza.
CEI 64-8/5	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 5: scelte ed installazione

	componenti elettrici.
CEI 64-8/6	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 6: verifiche.
CEI 64-8/7	Impianti elettrici utilizzatori. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari.
CEI 103-1	Impianti telefonici interni.
CEI 20-20	Cavi isolati in PVC tensione 450/750 V.
CEI 23-14	Tubi protettivi in PVC.
CEI 81-1	Protezione contro le scariche atmosferiche.
UNI-CIG 7128/90	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
UNI-CIG 7141/91	Apparecchi a gas per uso domestico.
UNI-CIG 7129/92	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
UNI-CIG 9036/86	Gruppi di misura con contatori volumetrici deformabili con pressione di esercizio minore o uguale a 40 mbar.
UNI 10380	Illuminazione artificiale degli edifici.
UNI EN 215/1	Valvole termostatiche per radiatori.
UNI HD 1215/2	Valvole termostatiche per radiatori.
UNI 5364	Impianti di riscaldamento ad acqua calda.
UNI 6507	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi.
UNI 6514	Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda.
UNI 6884	Valvole di intercettazione e regolazione fluidi.
UNI 7271	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico.
UNI 7271 FA1-90	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico.
UNI 7271 FA2-91	Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico.
UNI 7357	Calcolo fabbisogno termico edifici.
UNI 7357 FA3-89	Calcolo fabbisogno termico edifici.
UNI 7357 FA83-79	Calcolo fabbisogno termico edifici.
UNI 7941	Regolazione automatica per gli impianti di benessere.
UNI 7941 FA1-89	Regolazione automatica per gli impianti di benessere.
UNI 7942	Regolazione automatica per gli impianti di benessere.
UNI 8364	Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.
UNI 8364 FA146-84	Aggiornamento "Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione".
UNI 8365	Pompa per impianti di riscaldamento.
UNI 8464	Valvole per radiatori.
UNI 8858	Valvole a sfera di leghe di rame.

UNI 8863	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato.
UNI 8863 FA1-89	Aggiornamento "Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato".
UNI 9335	Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione.
UNI 9577	Termoregolatori d'ambiente a due posizioni.
UNI 9893	Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione.
UNI 9893 FA1-94	Aggiornamento "Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione".
UNI 10344	Riscaldamento edifici. Calcolo fabbisogno energia.
UNI 10345	Riscaldamento edifici. Trasmissione termica finestre.
UNI 10346	Riscaldamento edifici. Scambio energia terreno-edificio.
UNI 10347	Riscaldamento edifici. Scambio energia tubazioni-ambiente.
UNI 10348	Riscaldamento edifici. Rendimenti.
UNI 10349	Riscaldamento edifici. Dati climatici.
UNI 10351	Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI 10355	Murature e solai. Resistenza termica.
UNI 10376	Isolamento termico impianti di riscaldamento.
UNI 10379	Riscaldamento edifici FEN.
UNI 10389	Generatori di calore. Misurazione in opera rendimento di combustione.
UNI 10412	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di riscaldamento.
UNI EN 598	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura.
UNI ISO 6594	Tubi e raccordi di ghisa per uso sanitario.
UNI 7443	Tubi e raccordi PVC rigido per condotte di scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati.
UNI 7443 FA178-87	Tubi e raccordi PVC rigido per condotte di scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati.
UNI 7447	Tubi e raccordi PVC rigido per condotte di scarico interrate.
UNI ISO/TR 7471	Tubi e raccordi polipropilene PP.
UNI ISO/TR 7472	Tubi e raccordi polietilene bassa densità Pebd.
UNI ISO/TR 7473	Tubi e raccordi policloruro di vinile rigido PVC.
UNI ISO/TR 7474	Tubi e raccordi polietilene alta densità Pead.
UNI 7527/1	Tubi di piombo.
UNI 7613	Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico

	interrate.
UNI 8319	Tubi di polipropilene condotte scarico interne fabbricati PP.
UNI 8319 FA1-91	Aggiornamento "Tubi di polipropilene condotte scarico interne fabbricati PP".
UNI 8320	Raccordi PP.
UNI 8451	Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interne fabbricati PP.
UNI 8452	Raccordi Pead.
UNI 7144	Vetri piani. Isolamento termico
UNI 7172	Vetri piani .Vetri stratificati per edilizia e arredamento
UNI 7170	Vetri piani . Isolamento acustico
UNI 9186	Vetri piani .Vetri stratificati per edilizia e arredamento. Con prestazioni antivandalismo e anticrimine
UNI 8999	Impianti ascensori elettrici a funi uffici alberghi ospedali
UNI 7979	Edilizia .Serramenti esterni . Classificazione in base alla permeabilità all'aria ,tenuta all'acqua e resistenza al vento
UNI EN 179	Accessori per serramenti –dispositivi per uscite di emergenza
UNI 8938	Idoneità tecnica delle specie legnose per serramenti interni
UNI EN 87	Piastrelle di ceramica per rivestimenti e pareti
UNI 5573	Pavimenti vinilici e in vinilamianto prescrizioni
UNI 5574	Pavimenti vinilici e in vinilamianto metodi di prova
UNU EN 203-1	Apparecchi per cucine professionali a gas prescrizioni di sicurezza.
UNI 9379	Edilizia Elementi lapidei. Terminologia e classificazione

Venezia, 25/02/2025

Progettisti: arch. Sara Anastasia

R. U. P.: ing. Giovanni Voltolina

ALLEGATI:

Richiesta d'intervento tipo a) – INTERVENTO COMPLESSO

Verbale definizione intervento tipo a) – INTERVENTO COMPLESSO

Richiesta d'intervento tipo b) – INTERVENTO URGENTE (GUASTO)

Richiesta d'intervento tipo c) – INTERVENTO NON URGENTE (GUASTO)

Richiesta d'intervento tipo a) - INTERVENTO COMPLESSO
--

PROGRESSIVO NUMERO

DATA RICHIESTA

TEMPO DI PROGRAMMAZIONE PER VERBALE
--

EDIFICIO

PLANIMETRIA (EVENTUALE)

DESCRIZIONE INTERVENTO

PERSONALE DA CONTATTARE

ALLEGATI

Verbale definizione intervento tipo a) – INTERVENTO COMPLESSO
PROGRESSIVO NUMERO
DATA VERBALE
DATA INIZIO INTERVENTO
DATA TERMINE INTERVENTO
IMPORTO PRESUNTO DELL'INTERVENTO
PREMIO DI ACCELERAZIONE <i>da definire sulla base dei giorni di intervento previsti come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto</i>
EDIFICIO
PLANIMETRIA (EVENTUALE)
DESCRIZIONE INTERVENTO
PERSONALE DA CONTATTARE

Richiesta d'intervento tipo b) - INTERVENTO URGENTE (GUASTO)
PROGRESSIVO NUMERO
DATA RICHIESTA
TEMPO DI INTERVENTO 24 ore - indicare se diverso
EDIFICIO
PLANIMETRIA (EVENTUALE)
DESCRIZIONE INTERVENTO
PERSONALE DA CONTATTARE
ALLEGATI

Richiesta d'intervento tipo c) – INTERVENTO NON URGENTE (GUASTO)

PROGRESSIVO NUMERO

DATA RICHIESTA

TEMPO DI INTERVENTO 72 ore - indicare se diverso


EDIFICIO

PLANIMETRIA (EVENTUALE)

DESCRIZIONE INTERVENTO

PERSONALE DA CONTATTARE

ALLEGATI

	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 - 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
---	---	---

Oggetto: **INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Quadro Economico di progetto

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **arch. Sara Anastasia**


R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

CI 15187 – QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	Importi
a) Lavori a corpo, a misura	
Fornitura + Costi della manodopera non soggetti a ribasso (Art. 41 comma 14)	€ 794.362,88
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 63.824,20
c) Economie non soggette a ribasso	€ 43.358,40
d) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	/
e) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	/
Totale a base di gara	€ 901.545,48
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 90.154,55
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 1.098,34
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2	€ 90.154,55
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
8) spese tecniche relative alla progettazione , alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14.424,73
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione , di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 676,16
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
12) spese per pubblicità	€ 0,00
13) spese per prove di laboratorio , accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
15) spese per la verifica preventiva dell' interesse archeologico , di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00
Totale	€ 200.114,51
18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 198.340,01
Totale Somme a Disposizione	€ 398.454,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.300.000,00

Quadro Economico Aggregato

Importo lavori (o.f.c.)	€ 1.099.885,49
Somme a disposizione (o.f.c.)	€ 185.689,79
Incentivi	€ 14.424,73
Totale Complessivo	€ 1.300.000,00

	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 - 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
---	---	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Cronoprogramma

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **Arch. Sara Anastasia**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

Cod.Proc: 15187 Oggetto: MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE

<u>Attività</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Durata</u>
1) Avvio Intervento/Progetto FTE	08/01/2025	31/01/2025	24
2) Incarichi progettaz. definitiva esterna			
3) Progetto Definitivo			
4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna			
5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre	01/02/2025	28/02/2025	28
6) Aggiudicazione	01/03/2025	30/05/2025	91
7) Esecuzione lavori	31/05/2025	30/05/2026	365
8) Collaudo e chiusura dell'opera	01/06/2026	31/12/2026	214

Lavori di	
<u>C.I. 15187</u>	
MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE	
CUP: F72H25000010001	CIG: in fase di acquisizione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 87 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, articolo 43, commi da 3 a 7, 9, 10, e 11, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

Il progettista

arch. Sara Anastasia

*Il responsabile unico del
progetto
ing. Giovanni Voltolina*

SOMMARIO

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....
- Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....
- Art. 4 - Categorie dei lavori.....
- Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
- Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.....
- Art. 7bis - Clausole sociali.....
- Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....
- Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....
- Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....

Capo 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

- Art. 12 – Progettazione esecutiva.....
- Art. 13 - Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori
- Art. 13bis - Consegna e inizio dei lavori.....
- Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....
- Art. 15 - Proroghe.....
- Art. 16 - Sospensioni ordinate dalla DL
- Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP.....
- Art. 18 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori.....
- Art. 19 - Penali in caso di ritardo
- Art. 19bis - Penali in caso di violazione delle clausole sociali
- Art. 19ter – Premio di accelerazione per la fase di esecuzione.....
- Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità.....
- Art. 21 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione.....
- Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 23 - Lavori a misura.....
- Art. 24 - Lavori a corpo.....
- Art. 25 - Lavori in economia
- Art. 26 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza
- Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 28 – Pagamento della progettazione esecutiva.....
- Art. 28bis - Anticipazione del prezzo
- Art. 29 - Pagamenti in acconto.....
- Art. 30 - Pagamenti a saldo.....
- Art. 31 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....
- Art. 32 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....
- Art. 32bis – Ritardo nei pagamenti relativi alla progettazione esecutiva.....
- Art. 33 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....
- Art. 34 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....
- Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

- Art. 36 - Garanzia provvisoria.....
- Art. 37 - Garanzia definitiva.....
- Art. 38 - Riduzione delle garanzie.....
- Art. 39 - Obblighi assicurativi dell'appaltatore.....

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 40 - Variazione dei lavori.....
- Art. 41 - Obblighi di pubblicazione per le varianti.....
- Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 43 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....
- Art. 43bis - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.....
- Art. 44 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....
- Art. 46 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
- Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS).....
- Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 49 - Subappalto.....
- Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto.....
- Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori.....

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 52 - Contestazioni sugli aspetti tecnici
- Art. 53 - Gestione delle riserve
- Art. 54 - Accordo bonario e transazione.....
- Art. 55 - Definizione delle controversie
- Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....
- Art. 57 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
- Art. 58 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 59 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....
- Art. 60 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....
- Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....
- Art. 63 - Conformità agli standard sociali
- Art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....
- Art. 65 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 66 - Terre e rocce da scavo.....
- Art. 67 - Custodia del cantiere.....
- Art. 68 - Cartello di cantiere.....
- Art. 69 - Casi particolari di penali e deprezzamenti
- Art. 70 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 71 - Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 72 - Disciplina antimafia
- Art. 73 - Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....
- Art. 74 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....

Art. 75 - Criteri Ambientali Minimi (CAM).....

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

Allegato A – Elenco elaborati grafici e documenti del progetto esecutivo.....

Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato C – Cartello di cantiere.....

Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto.....

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva – da realizzarsi in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara – e nell'esecuzione dei lavori necessari al compimento dell'intervento di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE (CI 15187 – CUP F72H25000010001)**
 - b) descrizione dell'intervento: lavori di manutenzione agli immobili e agli impianti meccanici, idrici, fognari ed elettrici presenti nelle sedi comunali della città storica ed insulare;
 - c) ubicazione: e Sedi Comunali sono ubicate nel centro storico di Venezia e isole, come riportato negli allegati alla Relazione Generale: Allegato A) Elenco Sedi e Allegato B) Inquadramento.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il d.m. n. 49 del 2018.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
in fase di acquisizione	F72H25000010001

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprensivo di allegati;

- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A;
 - c) **d.m. n. 49 del 2018:** il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
 - e) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - f) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
- a) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
 - b) **Aggiudicatario:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) cui è affidato l'appalto;
 - c) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti;
 - d) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori responsabile, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi del capo I dell'allegato II.14 del Codice dei contratti e del d.m. n. 49 del 7/03/2018, oltre che, se presenti, da direttori operativi e ispettori di cantiere;
 - e) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;
 - f) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, della parte II dell'allegato II.12 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - g) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) **Costo della manodopera (anche CM):** il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41 comma 13 del Codice dei contratti;
 - l) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA):** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche

proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- m) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- n) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Documentazione di gara**: si intendono i documenti elencati all'art. 82 del Codice dei contratti;
- p) **Lista per l'offerta**: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la corredda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
1	Lavori (L)		794,362,88	43.358,40	837.721,28
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		63.824,20		63.824,20
3	Di cui Costi della manodopera *				268.770,06
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)				901.545,48

I costi della manodopera, di cui alla voce "lavori" del rigo 1, sono quelli riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la lavorazione a regola d'arte, che pertanto è stato valutato complessivamente pari al **29,81%** sull'importo totale della voce Lavori a misura corrispondente all'importo di **€ 268.770,06**.

2. Nella formulazione dell'offerta sull'importo dei lavori (**€ 837.721,28**), l'offerente dovrà tenere in debita considerazione che all'interno della stessa sono compresi i costi della manodopera (**€ 268.770,06**), consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. n. 36/2023, tali costi della manodopera non devono essere assoggettati a ribasso; pertanto l'offerente attesta che l'offerta, seppur fatta

sull'importo complessivo dei lavori a misura (**€ 794,362,88**), considera lo sconto solo sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera (**€ 268.770,06**). Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

3. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) **importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara:**

a.1) importo dei lavori (L) a misura e a corpo determinato al rigo 1 delle colonne (M) e, contrattualmente, si fa riferimento ai singoli prezzi offerti in sede di gara con la "Lista offerta prezzi";

b) **importi non soggetti ad alcun ribasso:**

- importo della manodopera per l'esecuzione dei lavori, seppur compresi nella voce lavori;

- importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione appaltante sulla base del PSC;

- importo delle opere in economia;

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 17%

b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera individuati nelle corrispondenti voci del prezzario applicabile. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera, così come individuati nel computo metrico estimativo, non sono soggetti al ribasso.

6. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 e 102 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicato è/i contratti collettivi applicati sono **il CCNL Edilizia 2025-2028**.

7. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario della Regione Veneto di cui alla di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) e, per quanto concerne alcune lavorazioni specificamente riferimento al centro storico di Venezia e isole limitrofe, in conformità a quanto disposto nell'Allegato A – Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del Comune di Venezia 2024 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del giorno 11 giugno 2024 e dei criteri ivi stabiliti, in attuazione

- a quanto disposto dall'Allegato A – Relazione illustrativa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024). In conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 dell'allegato I.14 al Codice dei contratti, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nei prezzi di cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell'area territoriale di Venezia.
8. Anche ai fini dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 5, rispettivamente alla lettera a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:
- a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
- b) resta fermo quanto previsto all'articolo 2 e all'articolo 25 in relazione ai lavori in economia, qualora presenti.
2. E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
- a) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori **“a misura”**;
- c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste **“a misura”**, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte **“a corpo”** e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o

autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
6. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (13%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti le opere sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA		IMPORTO (al lordo della sicurezza) €	Inc. %
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	639.918,71	71%
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	261.626,77	29%
	TOTALE COMPLESSIVO	837.721,28	100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a **837.721,28** Euro, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al lordo degli oneri per la sicurezza, e per il quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.
3. Ai fini dell'articolo 18 comma 21 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata definita la categoria OG11, costituita dalle suddette categorie di opere specializzate come segue:

<i>categoria</i>		<i>incidenza sul totale impianti</i>	<i>uguale o maggiore del</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	20,74%	10	x	
OS28	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	39,45%	25	x	
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	33,88%	25	x	

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all'art. 32 comma 6 dell'allegato II.7 al Codice dei contratti sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all'art. 4 comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 23.
3. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 24. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 25.
5. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;
 - d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) opere da impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
 - g) opere da impianti di protezione antincendio.
6. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma:
 - a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - c) fornitura di ferro lavorato;

d) guardiania dei cantieri.

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui all'articolo 47. La stessa disciplina si applica qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.

7. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 120 comma 9 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è svolta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documenti di gara» si intendono quelli previsti dall'art. 82 del Codice dei contratti.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, come elencati nell'allegata tabella
 - d) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;

- e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 106 e 117 del Codice dei contratti;
 - i) computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti, che tuttavia:
 - per la parte a corpo non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 24 del presente Capitolato;
 - per la parte a misura è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 23 del presente Capitolato;
 - l) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 20, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente alle parti ancora vigenti;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (limitatamente alle parti ancora vigenti);
- f) il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblicità di lavori, servizi e forniture.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 7bis – Clausole sociali

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:
 - a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Trova applicazione l'allegato II.14 al Codice dei contratti in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d'appalto. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte "a corpo", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, sempre nella sola parte "a corpo", rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.
2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 4 e 5.
3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall'appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura; a uno di tali domicilia si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dall'Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
 - c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
 - secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;
 - se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
 - se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

- d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 .
3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
- a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
 - b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
 - c) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL;
 - d) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
 - e) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
4. L'appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il

contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, se l'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell'inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite questi, all'appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 1, comma secondo, dell'Allegato II.14 al d.lgs.36/2023, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, almeno con riferimento almeno a:
 - a) all'accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve sottoscrivere la documentazione pertinente l'avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se l'appaltatore, propone di intervenire sulle strutture con aggiornamenti, adeguamenti, modifiche migliorative, egli deve provvedere, nel periodo di cui all'articolo 13, comma 1, all'aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con i dettagli del dimensionamento degli elementi strutturali da realizzare, secondo la normativa tecnica in vigore. Su tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta l'approvazione da parte della direzione lavori. e, se si rende necessario l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica del progetto così come integrato con la stessa offerta tecnica, tutti gli adempimenti necessari per il suo rilascio sono a cura e carico dell'Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna,

alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

- a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore;
- b) deve contenere
 - le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
- c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
- d) è trasmesso dal DL al RUP.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:

- a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, incamerando la garanzia di cui all'articolo 36;
- b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, fermo restando che i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
- c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 36, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17 comma 9 del Codice dei Contratti, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi . È inoltre, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice dei contratti, per motivate ragioni; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 43 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo

accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
 - a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all'articolo 3, commi 12 e 13, dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all'articolo 3, comma 14, dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti;
 - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
 - a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
 - c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in complessivi giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
L'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 59.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 60, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo dei medesimi.
6. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attività di allestimento e disallestimento del cantiere.
Al fine di permettere la redazione del verbale l'appaltatore dovrà presentare le certificazioni, le dichiarazioni di conformità, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualità e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire l'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause

che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei contratti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, che è inoltrato entro cinque giorni al RUP; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 40, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 comma 1, lettere b) c) o d) e comma 3 del Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 121 comma 7 del Codice dei contratti, in quanto compatibile.
 4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.
 6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. In tutti gli altri casi non è dovuto alcun indennizzo all'appaltatore.
 7. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito.
 8. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

- 1.-Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ovvero per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 40, comma 9.

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
3. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice dei contratti. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice dei contratti è

quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 8 comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6 del Codice dei contratti sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del processo dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice dei contratti.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 126 comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo **viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.**
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 20;
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 60.

7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento); se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 bis - Penali in caso di violazione delle clausole sociali

1. In ottemperanza al disposto degli artt. 57 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 6 dell'Allegato II.3 al medesimo decreto, nonché, limitatamente agli interventi PNRR e PNC, degli artt. 47 comma 6 e 50 comma 4 del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021 e s.m.i., in caso di violazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, viene applicata, previa costituzione in mora da parte della stazione appaltante, una penale commisurata alla gravità dell'infrazione ai sensi dei seguenti commi.
2. La penale pari è pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno successivo alla comunicazione o notificazione della costituzione in mora nei seguenti casi:
 - a) mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile da parte dell'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta;
 - b) mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, da parte dell'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta;
2. La penale è pari all'0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni dieci giorni successivi alla comunicazione o notificazione della costituzione in mora da parte della stazione appaltante in caso di mancato rispetto della quota del 30% (trenta per cento) di assunzioni di giovani con età inferiore a trentasei anni, donne e persone con disabilità di cui alla l. n. 104/1992.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 10% - dieci per cento - dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni finalizzate alla tutela delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa.

Art. 19 ter – Premio di accelerazione per la fase di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione applicato ai soli INTERVENTI COMPLESSI sulla scorta dei seguenti criteri:
 - .a intervento di durata complessiva fino a 30 giorni - € 200/giorno fino ad un massimo di 1.000,00€ per intervento
 - .b intervento di durata complessiva superiore a 30 giorni - € 200/giorno fino ad un massimo di 2.000,00€ per intervento
2. Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
3. Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, secondo le medesime indicazioni riportate nel precedente punto 2.
4. Il premio di accelerazione complessivo massimo non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 50.000,00.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. Viste la peculiarità dell'appalto il cronoprogramma sarà stabilito durante l'esecuzione dei lavori secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i lavori puntuali di restauro ed adeguamento che necessitano di programmazione (INTERVENTI COMPLESSI), dovranno essere concordati con RUP e DL e CSE e Direttori Operativi entro 15 giorni dall'invio della richiesta di intervento e dovranno essere eseguiti nei termini temporali definiti con RUP/DL/CSE/DO su apposito verbale;
 - b) gli interventi di riparazione a guasto e gli interventi di messa in sicurezza, se urgente, dovranno essere eseguiti entro 24 ore dell'invio delle richiesta di intervento, salvo diversa indicazione di RUP/DL/CSE/DO;
 - c) gli interventi di riparazione a guasto non urgenti, dovranno essere effettuati entro 72 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione di RUP/DL/CSE/DO.

In ogni richiesta d'intervento sarà indicata la tipologia di lavorazione:

a) interventi complessi (da eseguire nei tempi indicati nella programmazione)

b) interventi urgenti (entro 24 ore)

c) interventi non urgenti (entro 72 ore)

In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento potranno essere applicato le penali ai sensi dell'articolo 22 comma 3.

In caso di interventi complessi (di tipo a)) terminate prima dei tempi prestabiliti e concordati nell'apposito verbale allegato alla Relazione Generale, trova applicazione il premio di accelerazione di cui al precedente art 19-ter.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori, fatti salvi i casi di urgenza, in relazione ai quali il predetto termine può essere inferiore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed è tenuto al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, ai sensi dell'art. 122 comma 8 del Codice dei contratti.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione degli eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.
3. La contabilizzazione degli eventuali lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche in applicazione degli articoli 31 comma 1 e 32 comma 8 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo" e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 24. Lavori a corpo

1. La valutazione degli eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione degli eventuali lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, il relativo prezzo di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" presentata in sede di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti. La contabilizzazione:
 - a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 12, comma 1, lettera b), dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;
 - b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.
4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
5. La Lista per l'offerta relativa agli eventuali lavori corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 59.

Art. 25. Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell'articolo 33;
 - b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;
 - c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
 - d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 54 del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono contabilizzati in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC:
 - a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;

- b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC.
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
 4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all'articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I materiali approvvigionati in cantiere, prima della messa in opera, non concorreranno alla contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori, salvo che, in misura non superiore alla metà del loro prezzo, quelli il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera che siano accettati dal direttore dei lavori e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 29, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze .

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento).
Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e seguenti dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.
2. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
 - b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Art. 29. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunga l'importo così determinato:

- 1° Sal al raggiungimento del 25%
- 2° Sal al raggiungimento del 50%
- 3° Sal al raggiungimento del 75%
- 4° Sal al raggiungimento del 95%
- Sal finale 100%

dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verrà, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

2. Sarà comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili all'appaltatore, su benessere del RUP.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
- b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all'articolo 26;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo all'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il _____*» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 del Codice dei contratti, emette il conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non

superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche - dall'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 30. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 30. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 29, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali di cui all'articolo 19 e all'articolo 69, nulla ostando, è corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 60 - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 60;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Ai sensi dell'art. 117 comma 11 del Codice dei contratti, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo diventi definitivo.
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 57, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

- b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del d.l. n. 363/2006 e s.m.i., convertito nella legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti, decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

ART. 33. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 36. Garanzia provvisoria

Ove ne ricorrano i presupposti, per quanto concerne la garanzia provvisoria si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Art. 37. Garanzia definitiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 7. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.
3. L'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 8. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:
 - a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
 - c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 c.3 del Codice dei contratti;
2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), può essere comprovato da separata e adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda una garanzia per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 60 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 60. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: 300.000,00€

partita 3) per demolizioni e sgomberi: 100.000,00€

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 60; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
8. Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del Codice dei contratti, tutte le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 120 comma 5 del Codice dei contratti, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

In particolare, non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 120 Codice dei Contratti, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

 - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
 - c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 120 Codice dei Contratti , possono parimenti essere introdotte modifiche oltre a quanto previsto dal comma successivo, purché non alterino la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa, purché siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto iniziale.
5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 - 1) esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
6. Sono ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, qualora:
 - a) non sia alterata la struttura del contratto;
 - b) non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - c) non si introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - d) non cambi l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - e) un nuovo contraente non sostituisca quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice dei contratti.
5. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 45, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 46, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 47.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 58, comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 13, nella misura strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
10. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
11. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 120 comma 6 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 11 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 41. Obblighi di pubblicazione per le varianti

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 14 del Codice dei contratti, un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) della medesima disposizione, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice dei contratti.
2. In relazione alle modifiche del contratto e alle varianti in corso d'opera, si osservano gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 al Codice dei contratti. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti:
 - prezzi del Prezzario del Comune di Venezia anno 2024 per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna, secondo i criteri ivi previsti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del giorno 11 giugno 2024;
 - il prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024).
- 4 I predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 5 comma 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

01. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 45, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 46;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 47.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 01, 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 43, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 46.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 45.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli

adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti è ammesso ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti, intende riservare all'aggiudicatario:
 - 50,00% della categoria prevalente OG2
2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, salvo diversa indicazione in sede di offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché una quota superiore al 49,99% dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
4. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi elencate all'art. 119 comma 3 del Codice dei contratti.
7. L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa

autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
- c) all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.

8. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al d.lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis al d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del Codice dei contratti, la stazione appaltante assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori in subappalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, a fronte di formale contestazione il RUP, o il responsabile della fase dell'esecuzione ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti.
13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
14. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
15. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
16. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
17. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel

sub-contratto.

Art. 50. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 6 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 57, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 31, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 57, comma 4;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del d.l. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad

eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Stazione appaltante procederà al pagamento diretto anche delle variazioni di costo riconosciute, ai sensi dell'art. 33 del presente capitolato, in sede di revisione dei prezzi e in relazione alle lavorazioni oggetto di subappalto.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 53.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto.

Art. 53. Gestione delle riserve

1. In ottemperanza al disposto degli articoli 1 comma 2 lett. v) e 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, l'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all'articolo 13;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
 - d) sul registro di contabilità:

- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 54. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
 3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
 4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 5. Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;
 - b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
 6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e

contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 54. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 60.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano o il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 11 comma 6, e 119 commi 7 e 8 del Codice dei contratti, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 56. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e di congruità della manodopera

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali e il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. Ai sensi dell'art. 119 comma 14 del Codice dei contratti, al Documento Unico di Regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della

manodopera. A tal fine, l'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre l'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del rilascio di detta attestazione, l'appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il Codice Univoco di Congruità ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 57. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a) in ipotesi di modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, in ipotesi di superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 22, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 122 comma 2 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice dei contratti, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. All'esito di tale procedimento la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza

dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. L'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 60 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 60.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. In tale ipotesi la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 59. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui alla sezione III dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 60, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 60 per le quali sia attivata la procedura di

accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 60. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 60, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 59 comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 59, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 61. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 60, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
 - x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - y) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso,

del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;
 - e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell'esecuzione nella cartellonistica di cantiere;
 - f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;
 - g) all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa sarà oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell'intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
- intestazione contenente le generalità del finanziamento;
- emblemi istituzionali;
- oggetto dell'intervento realizzato.

- h) al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati *as built* delle lavorazioni effettuate in particolare, è onere dell'appaltatore:

- provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel

progetto esecutivo stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;

- provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'intervento, già disponibili nella base dati dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;

- provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione" di cui all'art. 22 comma 1 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti.

Non si provvederà al pagamento della rata a saldo prima che la documentazione di cui sopra non sia resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e .pdf), dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni materiale di risulta;

j) L'appaltatore è tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale conservato nell'edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà trova applicazione l'articolo 9 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 63. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

Art. 64. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 65. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 66. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 67. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 68. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all'appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;
 - b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalità esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo l'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;
 - c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).
2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.
3. Fermo restando le più gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
 - a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:
$$P = IC \times PESO/100 \times PUNTI/100$$
dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),
PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
 - b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:
 - è misurabile in termini di quantità, la penale di cui al comma 2 può essere ridotta di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;
 - è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 è ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'utilità conseguita dalla Stazione appaltante;
 - c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o

- del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'oggetto del contratto;
- d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 70. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati

sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 71. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 72. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti

accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) protocollo di legalità vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
 - b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
 3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
 4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00.= (cinquecento) e massima dell'uno per 1000,00.= dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
 6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 74. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del d.m. 11-10-2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali:

TABELLE alla Parte prima

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti)

	Lavori di	Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12		Classe	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
1	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	Prevalente		III	€ 595.241,77	€ 659.065,97	73,10%

Ai sensi dell'**articolo 4.1** del presente capitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere "OG2" appartenenti alla categoria RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice commi 2 e 5, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del **49,99 %** ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

	Lavori di	Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12		Classe	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
1	IMPIANTI TECNOLOGICI	Scorporabile con obbligo di qualificazione	I	€ 242.479,51	€ 242.479,51	26,90%

Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile e subappaltabile** di opere "OG11" appartenenti alla categoria comprende opere che consistono nell'esecuzione contemporanea dei seguenti lavori: impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie (categoria OS 3); impianti termici e di condizionamento (categoria OS 28); impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (categoria OS 30).

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili, nei limiti indicati nei documenti di gara, ad imprese in possesso dei requisiti necessari, così come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

**TABELLA "B" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera**

	Lavori di	Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010		Classe D.P.R. n. 207/2010	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
1	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	Prevalente		III	€ 595.241,77	€ 659.065,97	73,10%

	Lavori di	Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010		Classe D.P.R. n. 207/2010	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
2	IMPIANTI IDRICO- SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE		OS3	I	€ 55.182,01	€ 55.182,01	6,12%

	Lavori di	Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010		Classe D.P.R. n. 207/2010	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		OS28	I	€ 100.398,86	€ 100.398,86	11,14%

	Lavori di	Categoria allegato A D.P.R. n. 207/2010		Classe D.P.R. n. 207/2010	Euro al netto della sicurezza	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	Incidenza % tot. importo
4	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI		OS30	I	€ 86.898,64	€ 86.898,64	9,64%

ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

articolo 7, comma 1, lettera c))

Denominazione del progetto

C.I.: 15187- MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO
STORICO ED ISOLE

A Relazione generale

B Elaborati economici

B.01 - Elenco prezzi unitari

B.02 - Computo metrico estimativo

B.03 - Computo metrico estimativo - incidenza manodopera

B.04 - Quadro economico

C Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

C.01 - CSA

C.03 - Schema di contratto

D Sicurezza

D.01 - Piano di sicurezza e coordinamento

E Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

F Allegati

F.01 - Allegato A Elenco degli immobili

F.02 - Allegato B TAVOLA 1 - Localizzazione sedi

F.03 - Allegato C Parere soprintendenza

Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)
---------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che*

consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

-E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

-Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Da definirsi previo accordo con RUP e DL

		<i>euro</i>
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta + economie)	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	
R.a	Ribasso offerto in percentuale	
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta	
3 Importo del contratto (T - R.b)		
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %	
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %	
5.b	Maggiorazione cauazione (per ribassi > al 10%) %	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 39, comma 3, lettera a)	
6.b	di cui: per le opere (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 1)	
6.c	per le preesistenze (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 2)	
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 39, comma 3, lettera a), partita 3)	
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, mesi comma 7	
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)	
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)	
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1	
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7	> 25%
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni	365
12.	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17 1 ‰	
a		
.....	

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE –

GARA N. _____ –

C.I.: 15187 - CUP: F72H25000010001 – CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno ____ (_____) del mese di _____,
presso la Sede Municipale di Venezia, _____.

Davanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 4, let. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i., si sono personalmente costituiti i Signori:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.: _____,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE)

[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del

*raggruppamento temporaneo di imprese tra _____(capogruppo),
_____(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data ___ n. ___ di Reperto-
rio ___ e n. ___ di Raccolta del dott. ____, Notaio in ____, iscritto pres-
so il Collegio Notarile del Distretto di ____, registrato a ___ il ___ al
n. ___ Serie ___;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma sin-
gola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltato-
re».*

b) _____ nato a _____ il
_____ - C.F.: _____, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Setto-
re Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2025 è
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dell'interven-

to C.I. 15187 denominato MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE;

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € 794.362,88, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione, e lavori in economia di €43.358,40 ed € 63.824,20 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, sono stati approvati i verbali di gara n. ____ del _____ e sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al _____%, sull'importo a base di gara;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione 3.3 - Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, giusta attestazione PG n. _____ del _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte in-

tegrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto. [**OVVERO** *L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto*].

Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti

dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

3. Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente contratto si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui all'art.2 del Capitolato speciale d'appalto

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 4. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto.

[OVVERO, nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023

s.m.i.: i lavori sono iniziati prima della stipula del contratto giusto verbale di consegna dei lavori n. ____ del ____, alla luce delle seguenti ragioni: _____;

OVVERO, nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: i lavori sono iniziati in via d'urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n. ____ del ____;

OVVERO, nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in via d'urgenza: ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. a) l. n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020 e s.m.i., i lavori sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n. ____ del _____].

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli 15, 16, 17, 18 del Capitolato speciale d'Appalto.

4. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari allo _____-[NB: definire l'ammontare del premio ed

i criteri in base ai quali determinarlo: la norma suggerisce di quantificare il premio in base ai giorni di anticipo maturati ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori] dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il ___% **(da valutare in base al quadro economico)** dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5. Ammontare del contratto

- 1.** L'importo contrattuale ammonta a €. _____ (Euro _____) di cui:
 - a) € _____ per lavori veri e propri;
 - b) € _____ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- 2.** L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3.** Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 comma 7

dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Art. 5 bis – Clausole sociali

[articolo da inserire nella sola ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50]

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Revisione dei prezzi

- 1.** La modalità di pagamento è disciplinata dall'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché dal Capo 5 del Capitolato speciale d'appalto.
- 2.** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore

entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. **[OVVERO]** *L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non aver richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.]*.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data _____, avente PG _____.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: *Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa, ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute rilasciandone quietanza liberatoria]*.

5. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art.33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei

conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati

al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 8. Modifiche o varianti in corso d'opera.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di

regolare esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-

za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 11. Subappalto

[da inserire nell'ipotesi in cui l'appaltatore, come specificato all'art. 1 comma 2, abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto]

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono quelli relativi alle seguenti categorie: OG2, OG11.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i..

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

4. La stazione appaltante, nei casi e nei limiti di cui all'art. 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., procede a corrispondere direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art.____ del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 13. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n._____ emessa in data _____ da _____, per l'importo di € _____, *[Nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. richiamato dall'art. 117, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa **OVVERO** essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con scadenza_____ **OVVERO** avendo l'appaltatore presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. **OVVERO** possedendo l'appaltatore uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali*

che fissano anche l'importo della riduzione].

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

[OVVERO, nell'ipotesi di sostituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.:

1. Si dà atto che l'appaltatore ha richiesto la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. Si richiama espressamente l'art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i]

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ emessa in data _____ dalla società/dall'istituto _____, agenzia/filiale di _____, con massimale € _____ con scadenza _____.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. _____ emessa in data _____ da _____, con scadenza _____ e con un massimale di € _____.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 15. Penali

1. Ai sensi dell'art 126, co.1, del d.lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art.____ del Capitolato speciale d'Appalto, in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ivi compresa l'esecuzione parziale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti.

3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% *[o la maggior quota stabilita nel bando di gara]* sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Articolo 16. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

- 1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.
- 4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in ca-

so di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideius-
soria, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

**Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo
di Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Ban-
ca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che
ha emesso in data _____, con nota
_____.

**OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. whi-
te list:**

*1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrat-
tuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto
risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].*

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codi-
ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli
artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalità, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 06 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

Articolo 19. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi pre-

visti dagli artt. 22 e 57 del Capitolato speciale d'appalto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 20. Controversie

1. La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. e nei relativi Allegati, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con d.m. dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nel decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e per le parti ancora in vigore nel d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018, n. 49.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con allegati i verbali di gara;
- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di**

*Raccolta, redatto dal Notaio_____ iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di _____, registrato a _____ in data
_____ al n. _____;].*

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;
- il vriegten prezzario della Regione Veneto / il prezzario comunale per Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna anno 2024;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono


soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. _____ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante _____

Il Dirigente _____

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole S. Marco 4136 30124 Venezia Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187 CUP: F72H25000010001 R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
--	---	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Piano di Sicurezza e Coordinamento - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **arch. Sara Anastasia**

C.S.P. **arch. Federica Moschino**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL CANTIERE.....	5
2.1 Caratteristiche dell'opera.....	5
2.1.1 Dati Generali.....	5
2.1.2 Natura dell'opera.....	5
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
3.1 Oneri del progettista e dell'appaltatore.....	7
3.2 Direttore tecnico di cantiere.....	8
3.3 Le imprese esecutrici.....	8
3.4 Il datore di lavoro.....	9
3.5 I lavoratori subordinati.....	10
3.6 I lavoratori autonomi.....	12
3.7 I preposti.....	12
4. VINCOLI CONNESSI AL SITO.....	13
5. LAVORAZIONI.....	13
5.1 Interventi manutentivi su guasto.....	13
5.3 Interventi manutentivi programmati.....	15
5.4 Misure di sicurezza.....	16
6. STIMA DEI COSTI.....	16

1. PREMESSA

Il presente PSC viene predisposto ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lvo 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno. Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio POS che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per la valutazione dei rischi del presente PSC sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali. È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con l'algoritmo: **R = P x D**

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA' (P)

PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	- Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili - Non si sono mai verificati fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	- Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità - Si sono verificati pochi fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	- Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	- Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA' DEL DANNO (D)

DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
2	Medio	Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.
3	Grave	- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidità permanente - Malattie professionali con invalidità permanenti
4	Molto grave	- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidità permanente - Malattie professionali con totale invalidità permanenti

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: **$R = P \times D$** , ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale.

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare.

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

$R > 8$	Max controllo a tutti i livelli con riunioni, formazione e procedure preventive specifiche
$4 \leq R \leq 8$	Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifica
$2 \leq R \leq 3$	Controllo dettagliato programmazione
$R = 1$	Controllo di routine

2. PRESENTAZIONE DEL CANTIERE

2.1 Caratteristiche dell'opera

2.1.1 Dati Generali

Cantiere

Nome	INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE		
Indirizzo	Venezia centro storico e Isole		
Comune	VENEZIA	Provincia	VENEZIA
Concessione edilizia			

Dati presunti

Inizio lavori	Gennaio 2026 (presunta)		
Fine lavori	Dicembre 2026 (Presunta)		
Durata in giorni calendario	365		
Numero massimo lavoratori in cantiere	4		
Ammontare complessivo dei lavori	€ 1.300.000,00= o.f.i.		

2.1.2 Natura dell'opera

Trattasi di interventi di manutenzione puntuali di restauro e adeguamento delle sedi comunali del centro storico di Venezia e isole.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Stazione appaltante (Committente)

Ditta/ Persona fisica COMUNE DI VENEZIA Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

Responsabile dei lavori

Ditta/ Persona fisica ing. Giovanni Voltolina	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ditta/ Persona fisica Arch. Federica Moschino	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ditta/ Persona fisica Arch. Federica Moschino	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Redattore del presente documento

Ditta/ Persona fisica Arch. Federica Moschino	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Direttore dei lavori

Ditta/ Persona fisica da definirsi	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

Progettista

Ditta/ Persona fisica Arch. Sara Anastasia	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

3.1 Oneri del progettista e dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 22 del TUSL (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 91 del TUSL (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) il progettista per la sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà redigere e consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori il PSC e le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle maestranze e dell'utenza, che dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del alle altre imprese esecutrici, prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, l'Appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi alle prescrizioni contenute nel PSC e nei singoli POS, costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sancito dall'art. 5 della medesima Legge n°123/2007.

Si riportano di seguito le responsabilità, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei lavori e dei relativi referenti:

3.2 Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

I Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009),
- il tutto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.3 Le imprese esecutrici

A partire dal 1 novembre 2024 per operare in un cantiere temporaneo e mobile le ditte esecutrici devono essere in regola con la c.d. "patente a crediti" per la sicurezza rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si precisa che tale adempimento è d'obbligo anche per le ditte subappaltatrici e per i lavoratori autonomi.

Sono invece escluse:

- le ditte classificate in III categoria o superiore ai fini della classificazione SOA;
- servizi di mera fornitura o prestazioni di natura intellettuale.

3.4 Il datore di lavoro

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art.95-96-97 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., deve effettuare la valutazione di tutti i rischi della propria impresa con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (DVR);
- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- redigere il Piano operativo di sicurezza (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e successive modifiche)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e successive modifiche; Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Artt. 31e 43 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela previste nei piani di sicurezza;
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Titolo IX -X – XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009;
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 del vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.5 I lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori dipendenti provvedono a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti(D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;
- non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione;
- segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti
- il tutto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successivo Decreto integrativo e correttivo n° 106/2009.

3.6 I lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi provvedono a:

- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme (art. 94 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

3.7 I preposti

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

I preposti provvedono a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XII del T.U.S.S.L. (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

- sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

4. VINCOLI CONNESSI AL SITO

Trattandosi in genere di lavori da eseguire all'interno di edifici pubblici, sarà cura dell'impresa aggiudicataria dei lavori, proteggere adeguatamente l'ambiente circostante e l'area di lavoro.

I lavori dovranno essere svolti senza arrecare nessun disturbo all'ambiente circostante. Durante il trasporto dei materiali, i percorsi saranno delimitati con appositi segnali.

Non saranno eseguite lavorazioni rumorose, e comunque se ve ne fosse la necessità, l'Impresa dovrà adottare tutte le necessarie precauzioni.

Il lavoro si svolgerà esclusivamente nelle ore diurne, in alcuni casi ed a discrezione della D.L., alcuni interventi potranno essere effettuati dopo la chiusura degli Uffici al Pubblico e cioè a partire dalle ore 14.00.

5. LAVORAZIONI

L'appalto ha per oggetto gli interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole in linea generale si possono distinguere due tipologie di intervento:

- interventi manutentivi su guasto
- interventi manutentivi programmati

5.1 Interventi manutentivi su guasto

Gli interventi su guasto più significativi, cui statisticamente gli immobili sono periodicamente soggetti possono essere sommariamente rappresentati dal seguente elenco:

A) Coperti e facciate:

- Sistemazione di coppi spostati e/o sostituzione di alcuni di essi;
- Sostituzione di tratti limitati di grondaie in lamiera vetusta e sistemazione di giunti di grondaie in PVC non a tenuta;
- Sistemazione di pluviali fuori sede e sostituzione dei pezzi speciali;
- Sigillatura di converse, scossaline, batti acque, ecc.;
- Sostituzione di converse in rame, zinco o piombo;

- Piccoli rappezzi con guaina di coperti piani;
- Sigillatura di pareti esterne;
- Pulizia di grondaie e scarichi pluviali;
- Piccoli rappezzi di intonaci sulle facciate;
- Manutenzione di camini e posa di reti anti colombi.

B) Serramenti ed infissi in genere:

- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;
- Piccola sostituzione di telai in genere e di vetri
- Sostituzione di alcuni serramenti esterni;
- Sostituzione infissi se gli stessi non possono essere sistemati a prezzo vantaggioso.
- Controllo periodico e manutenzione delle porte tagliafuoco ai fini della compartimentazione antincendio.

C) Interventi murari in genere:

- Pulizia di erbacce e controllo statico degli elementi decorativi di edifici monumentali;
- Interazione e/o sostituzione di strisce anti sdrucchiolo di gradini;
- Rappezzi di intonaci in genere;
- Cancellazione scritte su edifici di particolare pregio;
- Controllo statico a vista su fabbricati e provvedimenti d'urgenza conseguenti;
- Assistenze murarie ed interventi in economia.
- Rivestimenti di murature in piastrelle e/o cartongesso.
- Pavimenti e rivestimenti
- Lisciatura e lucidatura pavimenti;
- Sostituzione di alcune piastrelle rotte;
- Rappezzi di pavimenti in terrazzo alla veneziana
- Sostituzione di porzione di pavimenti non rappezzabili;
- Formazione di limitate porzioni di rivestimenti murari.

D) Opere in ferro:

- Riparazione di ringhiere, cancelli e portoncini;
- Interventi vari di modifica e/o adeguamento di elementi in ferro.

E) Tinteggiature e coloriture:

- Tinteggiature interne degli edifici, assicurando la programmazione e la periodicità dell'intervento;
- Tinteggiature parti comuni (scale, ringhiere, portoni).

F) Fognature e scarichi:

- Sigillatura di colonne non incassate;
- Sistemazione dei sigilli dei corpi fognari mettendoli in quota pavimento finito e sistemazione delle superfici di contorno;
- Posa e sostituzione di curve o tratti verticali ed orizzontali;
- Sostituzione dei sigilli o coperti dei pozzetti delle vasche biologiche;
- Integrazione di impianti fognari con posa di pozzetti d'ispezione;
- Manutenzione, espurgo e pulizia di fognature.
- Manutenzione delle pompe di sollevamento di acqua di falda e di fognatura installate presso alcuni edifici pubblici, nonché interventi di espurgo e pulizia.

G) Impianti idrico sanitari:

- Sostituzioni di guarnizioni di rubinetterie ed accessori in genere;
- Sostituzione di eccentrici, manicotti, flessibili o altro;
- Pulizia di caldaie, scaldabagni, radiatori ed altre apparecchiature;
- Sostituzione e/o riparazioni di tubazioni sotto traccia ed a vista;
- Sostituzione di bollitori elettrici o a gas o di parte di essi;
- Sostituzione di caldaie o parte dei loro componenti danneggiati;
- Sostituzione di valvole dei radiatori.

H) Impianti elettrici:

- Sostituzione di placche e/o organi elettrici;
- Riparazione di apri porta, citofoni, luci scale, ecc.;
- Controlli vari;
- Sostituzione di interruttori di sicurezza.
- Manutenzione di impianti luci di emergenza con carica e/o sostituzione batterie.

5.3 Interventi manutentivi programmati

Sono ricompresi interventi attualmente non definiti di ristrutturazione e adeguamento degli edifici oggetto di intervento per i quali si otterranno le dovute autorizzazioni/pareri/nulla osta presso gli enti competenti.

Le opere puntuali di ristrutturazione o adeguamento degli edifici oggetto di intervento saranno relative ad interventi di adeguamento alla norma vigente, recupero e rifunzionalizzazione degli immobili e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

5.4 Misure di sicurezza

Le sopracitate lavorazioni necessitano di misure di sicurezza atte a ridurre/eliminare i seguenti pericoli:

Maestranze:

- infortuni derivanti dall'utilizzo di utensili elettrici e manuali di uso comune;
- esposizione a polveri;

Operatori in servizio presso gli immobili:

- caduta di oggetti durante il transito nelle aree interessate dai lavori;
- inalazione di polveri;

Trasmissione dei rischi all'ambiente circostante al cantiere:

- caduta di oggetti sulle pubbliche vie;
- dispersioni di polveri;
- pericoli durante le operazioni di trasporto in cantiere di materiali e di asporto dei detriti.

Si dovranno pertanto prevedere i necessari accorgimenti di protezione e prevenzione dei rischi, ovvero:

- utilizzare esclusivamente attrezzi omologati;
- utilizzo dei D.P.I.;
- transennare l'area di intervento in modo da non creare pericoli interferenziali col personale in servizio presso gli immobili;
- in casi individuati e concordati con il CSE, programmare l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici;
- installare la cartellonistica atta a segnalare l'area interessata ai lavori ed i relativi pericoli;
- predisporre idonee segnalazioni di mezzi/carichi in manovra durante le operazioni di approvvigionamento/allontanamento dei materiali.

6. STIMA DEI COSTI

Come meglio specificato, definito nell'allegato computo metrico estimativo, i costi per l'attuazione delle misure di sicurezza (oneri della sicurezza) sono stati desunti riferendosi all'elenco Prezzi Unitari, ed al vigente Capitolato del Comune di Venezia. Della relativa quantificazione, i costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in € 63.824,20 (o.f.e.), e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dettaglio dei costi relativi alla sicurezza:

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		SICUREZZA				
1	VEN24-21.01.84 a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	400,00	17,14	6.856,00
2	VEN24-21.01.84 c	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 (Onere sicurezza aggiuntivo)	mese	350,00	23,48	8.218,00
3	VEN24-21.02.06 d	PUNTELLATURA DI SOLAI PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	100,00	57,06	5.706,00
4	VEN24-21.02.07 d	PUNTELLATURA DI TRAVI PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Onere sicurezza aggiuntivo)	m	200,00	28,61	5.722,00
5	VEN24-21.01.85 a	PONTEGGIO A TELAIO PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	1.500,00	15,80	23.700,00
6	VEN24-21.01.94 a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo)	m	100,00	9,76	976,00
7	VEN24-21.02.01 b	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata (Onere sicurezza aggiuntivo)	m ²	60,00	184,46	11.067,60
8	VEN24-21.03.01 00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Onere sicurezza aggiuntivo)	h	60,00	26,31	1.578,60
		TOTALE SICUREZZA				63.824,20
		TOTALE LAVORI Totale soggetto a ribasso/aumento Oneri sicurezza aggiuntivi				63.824,20
					a riportare	63.824,20

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione

arch. Federica Moschino

Il R.U.P.

Ing. Giovanni Voltolina


Committente

COMUNE DI VENEZIA

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole - Dirigente Arch. Silvia Loreto email: silvia.loreto@comune.venezia.it
Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole - Responsabile di Servizio: ing Giovanni Voltolina email:
giovanni.voltolina@comune.venezia.it tel.: 0412748456 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 PEC:
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

*Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.*

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE</p> <p>Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia C.S. ed Isole</p> <p>S. Marco 4136 30124 Venezia</p> <p>Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina</p>	<p>C.I. 15187</p> <p>CUP: F72H25000010001</p> <p>R.U.P.: Voltolina Giovanni</p>
--	--	---

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Elenco degli immobili

Revisione	Data Emissione
00	Gennaio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **arch. Sara Anastasia**

R. U. P.: **ing. Giovanni Voltolina**

COD. SEDE	NOME	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	VINCOLO MONUMENTALE
Burano				
1	Ex Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta delle Cappuccine	F.ta Cappuccine n. 1	Sala polifunzionale	Decreto 18/03/2008, N. 36414/22108, data trascrizione 10/10/2008
2	Ufficio Anagrafe (p.t. e p.2)	Via San Martino Destro n. 179	Uffici comunali	NO
3	Biblioteca di Burano	Via San Mauro n. 107	Centro civico, Biblioteca	NO
4	Ex Omni	Via San Martino Destro n. 825	Sede associazione	NO
5	Circolo Anziani ex Macello	F.ta dei Squeri n. 373	Sede associazione	NO
6	Sede Vigili Urbani, Gruppo Emergenze, sale prove giovani	Via S. Martino Sinistro 2-4-6-8-10-12	Uffici comunali, Sede associazione	NO
7	Centro giovani Pontinello	F.ta Pontinello Destra n. 483	Sede associazione	NO
8	Locali in via S. Martino Destro, 297	Via S. Martino Destro n. 297	Sede associazione	NO
9	Cinema Pio X	Via S. Martino Destro n. 57	Locale pubblico spettacolo	NO
Mazzorbo				
10	Ex Conserviera Rossi	F.ta S. Caterina 38/A	Magazzini	NO
S. Erasmo				
11	Locali Polivalenti	Campo Chiesa n. 1	Sala polifunzionale	NO (a seguito di verifica)
12	Circolo anziani	Campo Chiesa n. 1	Sede associazione	NO (a seguito di verifica)
Murano				
13	Palazzo da Mula	F.ta Da Mula n. 153	Uffici comunali	Decreto 05/05/1942, N. 2445/1929, data trascrizione 20/05/1942
14	Biblioteca e Circolo Anziani Murano Via Briati	Calle Briati, n. 9A - 9B - 10	Centro civico	NO (a seguito di verifica)
15	Centro Musica	F.ta Navagero n. 26	Sede associazione	NO
16	Stanza Fondamenta Colleoni	F.ta Colleoni n. 14 p.t.	Sede associazione	Decreto 05/11/2004, N. 42629/26660, data trascrizione 18/11/2004
17	Ex Pescheria	Campiello Convento	-	NO
Venezia - Cannaregio				
18	Complesso Villa Groggia	Cannaregio n. 3161/A	Uffici comunali e Sede associazione	NO (a seguito di verifica)
19	Teatrino Groggia Sala	Cannaregio n. 3160	Locale pubblico spettacolo	Decreto 07/04/2017
20	Magazzino del Teatrino Groggia	Cannaregio n. 3160	Locale pubblico spettacolo	NO
21	Sala San Leonardo	Cannaregio n. 1584	Sala polifunzionale	Decreto 12/12/2005, N. 11090/6472, data trascrizione 14/03/2006
22	Centro Anziani Fondamenta dei Riformati	Cannaregio n. 3152	Sede associazione	NO
23	Sezione Vigili Urbani (ex area Saffa)	Cannaregio n. 387/FGHI p.t	Uffici comunali	Decreto 28/02/1985
24	Centro Musica	Cannaregio n. 3546	Sede associazione	Decreto 29/09/1955
25	Associazioni su locali Sacca San Girolamo	Cannaregio n. 880	Sede associazione	NO
Venezia - Castello				
26	Complesso ex Convento S. Lorenzo	Castello n. 5065/I	Uffici comunali e Sede associazione	Decreto 01/06/2012, N. 19965/14147, data trascrizione 13/07/2012
27	Sezione vigili urbani	Castello n. 904/H	Uffici comunali	NO
28	Servi di Maria - Accademia Internazionale di Scienze Ambientali	S. Elena, Campo della Chiesa n. 2	Sede associazione	Decreto 7/02/2014
29	Ex sezione Vigili Urbani	Castello n. 1257	Sede associazione	NO
30	S. Maria Ausiliatrice	Castello n. 450	Centro civico	Decreto 25/03/1994, N. 22570/15634 - 22571/15635, data trascrizione 07/11/1994
31	Gruppo Anziani Castello	Castello n. 986/G	Sede associazione	NO
32	Biblioteca Bettini	Castello n. 4704/A	Biblioteca pedagogica	L. 16 aprile 1973, n. 171 - Complesso d'immobile
33	Archivio Storico La Celestia	Castello n. 2737/A	Uffici comunali	Decreto 17/03/2014, N. 8954/6514, data trascrizione 10/04/2014
34	Palazzo Zorzi	Castello n. 4930	Sede UNESCO	Decreto 09/03/1999, N. 28083/17133, data trascrizione 30/09/1999
Venezia - Dorsoduro				
35	Ufficio Municipalità San Pantalon	Dorsoduro n. 3687/A	Uffici comunali	NO
36	Uffici S. Pantalon	Dorsoduro n. 3687	Uffici comunali	NO
37	Centro Anziani S. Marta	Dorsoduro n. 1999	Sede associazione	NO
38	Ex sede delegazione di zona di S. Marta	Dorsoduro n. 1999	Sede associazione	NO
39	Ex Scuola dei Varoteri Sezione Vigili Urbani	Dorsoduro n. 3020	Uffici comunali	Decreto 10/07/1953 - 14/04/2010, N. 7752/6576, data trascrizione 21/10/1953
Giudecca				
40	Sezione Vigili Urbani	Giudecca n. 543/L	Uffici comunali	NO
41	Centro Civico Giudecca	Giudecca n. 95	Centro civico	NO
42	Circolo Anziani Giudecca Zitelle	Giudecca n. 55	Sede associazione	NO
43	Archivio Comunale ex Opificio Cipriani	Giudecca n. 801	Uffici comunali	Decreto 08/10/2012, N. 31817/22453, data trascrizione 16/11/2012
44	Villa Heriott Spazi Università	Giudecca n. 54/P	Sede associazione	Decreto 26/01/2015, N. 3535/2678, data trascrizione 10/02/2015 - Provv. artt. 10 e 12 d.lgs 42-04 (25/02/2019)
45	Caserma carabinieri Sacca Fisola	Campo dei Lavraneri 1	Caserma carabinieri	Decreto 01/07/2019
46	Istituto Veneto della Resistenza	Giudecca n. 54/P	Sede associazione	Decreto 26/01/2015, N. 3535/2678, data trascrizione 10/02/2015 - Provv. artt. 10 e 12 d.lgs 42-04 (25/02/2019)
47	Ex convento Cosma e Damiano (Ex Herion)	Giudecca n. 820	Attività settore terziario c/o incubatore	Decreto 10/02/1996, 14/09/2018 e Decreto 14/11/2013, N. 31626/21935, data trascrizione 04/12/2013
48	Ex scuola elementare Sacca Fisola	Giudecca Calle del Teatro	Sede associazione	NO
Venezia - San Marco				
49	Ufficio Statistica	S. Marco n. 3998	Uffici comunali	NO
50	Decentramento	S. Marco n. 3718/A	/	Decreto 07/11/1992, N. 7023/5060 - 7024/5061, data trascrizione 13/04/1993
51	Sezione Vigili Urbani	S. Marco n. 52	Uffici comunali	Decreto 30/04/1993, 17691/12630, data trascrizione 27/09/1993
52	Interforze	S. Marco n. 63	Uffici comunali	Decreto 30/04/1993, 17691/12630, data trascrizione 27/09/1993
53	Ca' Farsetti e Ca' Loredan	S. Marco n. 4136	Uffici comunali	Ca' Farsetti: Decreto 28/05/2018 e Ca' Loredan: Decreto 22/02/2018
54	Palazzo Cavalli	S. Marco n. 4089-4090	Uffici comunali	Decreto 14/10/1957, N. 1306/1131, data trascrizione 30/01/1958
55	Casa Canessa	S. Marco, 4128	Uffici comunali	NO
56	Palazzo Valmarana	S. Marco n. 4091	Uffici comunali	Decreto 19/05/1960, N. 6841/5651, data trascrizione 23/06/1960
57	Isolato Cavalli	S. Marco n. 4084	Uffici comunali	NO
58	Ex Carive - Campo Manin	S. Marco n. 4023	Uffici comunali	NO

59	Palazzo Contarini del Bovolo	S. Marco n. 4299	Uffici comunali	Decreto 28/03/1974 - 12/11/2015, N. 5640/3851, data trascrizione 26/02/2016
60	Palazzo Contarini Mocenigo	S. Marco n. 3980	Uffici comunali	Decreto 27/06/1958 - 04/05/2015, N. 9768/8199, data trascrizione 13/09/1958
61	Teatro Goldoni	S. Marco, 4650/B	Locale pubblico spettacolo	Decreto 12/09/1952, N. 8197/7205, data trascrizione 12/11/1952
Venezia - Santa Croce				
61	Sezione Vigili Urbani P.le Roma	S. Croce n. 496	Uffici comunali	Decreto 17/03/2005, N. 23644/13903, data trascrizione 01/06/2005
62	Magazzino economato Tronchetto	Rampa S. Basilio	Uffici comunali	NO
63	Centro Logistico	Isola nuova del Tronchetto	Uffici comunali	NO
64	Protezione Civile (Palazzo Priuli)	Salizada Carminati n. 1882	Uffici comunali	L. 16 aprile 1973, n. 171
65	Palazzo Zanchi	Rio Terrà dei Pensieri n. 353	Uffici comunali	Decreto 18/12/2006, N. 3526/2196, data trascrizione 25/01/2007
66	Ex magazzini Sacos	Rio Terrà dei Pensieri n. 353/B	Sede associazione	NO (a seguito di verifica)
Venezia - San Polo				
67	Scoletta dei Calegheri	S. Polo n. 2857	Centro civico	NO
Lido				
68	Planetario	Via Carlo Zeno n. 4	Sede associazione	Decreto 15/10/2018
69	Palazzine ex Luna Park	Lungomare G. D'Annunzio n. 12 - 12/A	Sede associazione	Decreto 15/10/2018
70	Sede Vigili Urbani	Via Dardanelli n. 3 - 3/A	Uffici comunali	NO
71	Centro Informa Lido	Via Vettor Pisani n. 10	/	NO
72	Locali deposito Via Pisani	Via Vettor Pisani n. 10	/	NO
73	Sede Municipalità	Via Sandro Gallo n. 32/A - 32/B	Uffici comunali	NO
74	Cantiere stradini	Via Navarino n. 20	Uffici comunali	NO
75	Ex Ala Drejer	Piazzale Casino n. 3c	Sale polifunzionali	Decreto 26/04/1991, 13539/9568, data trascrizione 27/06/1991
76	Casetta - Campo da Rugby	Via Sandro Gallo n. 86	Sede associazione	NO
77	Uffici Municipalità	Via A. Vivaldi n. 16	Uffici comunali	NO
78	Biblioteca H. Pratt	Via S. Gallo n. 136/B	Centro civico	Decreto 03/05/2006, N. 36190/20883, data trascrizione 07/08/2006
79	Campo della Chiesa n. 1 Malamocco	Campo della Chiesa n. 1 Malamocco	Uffici comunali	Decreto 06/10/2005, N. 43507/25169, data trascrizione 21/10/2005
80	Blue Moon	Piazzale Bucintoro n. 1	Pubblici esercizi	NO
Pellestrina				
81	Biblioteca San Pietro in Volta	Strada Comunale della Laguna n. 323	Centro civico	NO
82	Sede Protezione Civile di Pellestrina	Strada Comunale della Laguna n. 160/G	Uffici comunali	NO
83	Spazi Quartierali	Strada Comunale della Laguna n. 160/G	Sede associazione	NO
84	Medico Condotto	Strada Comunale della Laguna n. 160/G	Sanitario	NO
85	Circolo Anziani Villa Taice	Strada Comunale della Laguna n. 707-708	Sede associazione	NO
86	Anagrafe, Sede Delegazione Pellestrina	Strada Comunale della Laguna n. 639	Uffici comunali	Decreto 22/07/2020
87	Vigili Urbani Pellestrina	Strada Comunale della Laguna n. 639	Uffici comunali	Decreto 22/07/2020
88	Circolo Anziani Pellestrina	Strada Comunale della Laguna n. 639	Circolo Anziani Pellestrina	Decreto 22/07/2020
89	Ex Cinema Perla	Calle Colonna n. 407/I	Sala polifunzionale	NO
Arsenale				
90	Complesso dell'Arsenale Arsenale Nord	30100 Venezia VE	Concessionari vari	Decreto 09/06/2010 Declaratoria 26/07/1986

CODICE SEDE	CONTRATTO	CAPITOLO	CDC	DENOMINAZIONE IMMOBILE	UBICAZIONE IMMOBILE	CONCESSIONARIO
90	CONCESSIONE	310306	45	COT	Tronchetto – Venezia	Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto
91	COMODATO			UFFICI	Isola Nuova del Tronchetto 9 e 10	Carabinieri Venezia Scali
92	CONCESSIONE	310306	45	SAN MAURO 373	San Mauro 373 – Burano	Gruppo Anziani Autogestito Lo Stare Insieme Centro Sociale Burano
93	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Associazione Alzheimer Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Sindacato Pensionati Italiani Cgil Metropolitano-veneziana
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Non Solo Carnevale
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Associazione Canto Libero Burano
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Circolo Auser Centro Storico-burano Aps-ets
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Associazione Artistica Culturale Di Burano
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Venezia Nativa Societa' Cooperativa Consortile
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Cna Associazione Metropolitana Di Venezia (Confederazione artigiani)
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GALUPPI	S. Mauro 107 – Burano	Associazione Merlettaie del Museo del Merletto di Burano
94	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO SAN MARTINO SINISTRO	S. Martino Sinistro 12 – Burano	Gruppo Emergenza Burano
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO SAN MARTINO SINISTRO	S. Martino Sinistro 2 – Burano	Centro Musica Burano
95	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO PONTINELLO	S. Martino Destro 483 – Burano	Centro Giovanile Pontinello
96	CONCESSIONE	310306	45	EX AVIS	301 – Burano	
97	CONCESSIONE OCCASIONALE			EX CHIESA CAPPUCCINE	Burano	
98	CONCESSIONE OCCASIONALE			CINEMA PIO X	Burano	
99	CONCESSIONE	310306	45	TENUTA SCARPA VOLO	Fdm. S. Cristina 3 – Mazzorbo	Terre di Venezia srl
100	CONCESSIONE	310306	45	FORTE MAZZORBETTO	Forte Mazzorbetto	AGESCI
101	CONCESSIONE	310306	45	PARCO NAVAGERO	Parco Navagero – Murano	Centro Musica Murano
102	CONCESSIONE	310306	45	CALLE BRIATI	Calle Briati 8 – Murano	EX Consorzio Promovetro Murano LIBERO PER BANDO
103	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO IN CALLE BRIATI	Calle Briati 9 – Murano	Associazione Murano Benefica
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO IN CALLE BRIATI	Calle Briati 9 – Murano	Centro Musica Murano
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO IN CALLE BRIATI	Calle Briati 9 – Murano	Foto Club Muranese "el Grandangolo"
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO IN CALLE BRIATI	Calle Briati 9 – Murano	Associazione Per Lo Studio E Lo Sviluppo Della Cultura Muranese
104	CONCESSIONE	310306	45	PALAZZO DA MULA	Fondamenta dei Vetrai 153 – Murano	Comitato Risorse Vitali
105	CONCESSIONE	310306	45	S. ERASMO	S. Erasmo	Associazione S. Erasmo
106	CONCESSIONE	310306	45	TORRE MASSIMILIANA	S. Erasmo	Consorzio del Carciofo Violetto

107	CONCESSIONE	310306	45	AMBULATORIO MEDICO	S. Erasmo	Medico di medicina generale
108	COMODATO			EX POLVERIERA	Lazzaretto Nuovo	Archeoclub Ekos
109	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 98 M	Cannaregio 98 M - Venezia	Associazione Culturale Societa' Di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino CAPOFILA
110	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 98	Cannaregio 98 - Venezia	Comunità Di Venezia SCS
111	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 387/I AREA SAFFA	Cannaregio 387 I - Venezia	Passacinese CAPOFILA
112	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 471 AREA SAFFA	Cannaregio 471 - Venezia	Associazione Lagunari Truppe Anfibia Sez Di Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 471 AREA SAFFA	Cannaregio 471 - Venezia	Associazione Arma Aeronautica - Sezione Di Venezia
113	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 472 AREA SAFFA	Cannaregio 472 - Venezia	Gilda Degli Insegnanti Della Provincia Di Venezia CAPOFILA
	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 472 AREA SAFFA	Cannaregio 472 - Venezia	Venezianogas
114	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 473/D AREA SAFFA	Cannaregio 473 D - Venezia	A.s.d. Esteban Canal
115	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 473/F AREA SAFFA	Cannaregio 473 F - Venezia	Associazione Alzheimer Venezia
116	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 474/D AREA SAFFA	Cannaregio 474 D - Venezia	A.s.d. Esteban Canal
117	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 474 /F AREA SAFFA	Cannaregio 474 F - Venezia	Unione Degli Universitari Venezia Capofila
118	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 482/B AREA SAFFA	Cannaregio 482 B - Venezia	Associazione Per La Protezione Degli Animali Randagi Dingo Onlus
119	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 483/B AREA SAFFA	Cannaregio 483 B - Venezia	Comitato Provinciale F.i.t.a. Di Venezia
120	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 883	Cannaregio 883 - Venezia	Imagoars
121	CONCESSIONE	310306	45	SOTTOPORTEGO LEON BIANCO	Cannaregio Sottoportego Leon Bianco - Venezia	Noah SRL
122	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	Associazione Pan Di Zenzero
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	Circolo Ricreativo Culturale Biancoverde
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	U.s. Alvisiana Asd
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	A.s.d. Pro Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	ANFFAS
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	Associazione Il Suono Improvviso
	CONCESSIONE	310306	45	EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	Associazione Motonautica Venezia ASD CAPOFILA
	COMODATO			EX OSPEDALE PEDIATRICO	Cannaregio 3144 - Venezia	Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità
123	CONCESSIONE	310306	45	CANNAREGIO 3152	Cannaregio 3152 - Venezia	A.s.d. Pallacanestro Crabs Venezia
124	CONCESSIONE	310306	45	FONDAMENTA ABBAZIA	Cannaregio 3546 - Venezia	Associazione Amici Dell'offerta Musicale
	CONCESSIONE	310306	45	FONDAMENTA ABBAZIA	Cannaregio 3546 - Venezia	Cooperativa Sociale Laguna Fiorita
	COMODATO			FONDAMENTA ABBAZIA	Cannaregio 3546 - Venezia	Sestiere della Musica
125	CONCESSIONE	310306	45	VILLA GROGGIA	Cannaregio 3161 - Venezia	Circolo Auser Università Della Libera Età Del Lido Di Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	VILLA GROGGIA	Cannaregio 3161 - Venezia	Sant'alvise Società Sportiva Dilettantistica A R.I. CAPOFILA

	CONCESSIONE	310306	45	VILLA GROGGIA	Cannaregio 3161 A - Venezia	Associazione Nazionale Alpini
126	CONCESSIONE	310306	45	PIO LOCO PENITENTI	Cannaregio 892 893 - Venezia	ASD Polisportiva Veneziana
127	LOCAZIONE	310311	45		Cannaregio 3161 - Venezia	Ass.ne Remiere Punta S. Giobbe
128	CONCESSIONE OCCASIONALE			SALA SAN LEONARDO	Cannaregio 1584 - Venezia	
129	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 620/R	Castello 620 R - Venezia	ANFFAS
130	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 986/E	Castello 986 E - Venezia	Gruppo Anziani Autogestito Castello Est
131	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 986/E	Castello 986 E - Venezia	A.s.d. Cocktail Caribe
132	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 1257	Castello 1257 - Venezia	Associazione "i Bochaleri"
133	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 1258	Castello 1257 - Venezia	Gruppo Podistico Odeon
134	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 1923	Castello 1923 - Venezia	Associazione Culturale Musicastello
135	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 1924	Castello 1923 - Venezia	Associazione Radio Vanessa
136	CONCESSIONE	310306	45	CASTELLO 1923/A-1924	Castello 1923 A 1924 - Venezia	A.A.Alcolisti Anonimi - Gruppo Venezia Tana
137	CONCESSIONE	310306	45	SAN LORENZO	Castello 5065 I - Venezia	TBA
	CONCESSIONE	310306	45	SAN LORENZO	Castello 5065 I - Venezia	ANZIANI
	CONCESSIONE	310306	45	SAN LORENZO	Castello 5065 I - Venezia	SCACCHI
	CONCESSIONE	310306	45	SAN LORENZO	Castello 5065 I - Venezia	ARETHUSA
	CONCESSIONE	310306	45	SAN LORENZO	Castello 5065 I - Venezia	AUSER
138	CONCESSIONE	310306	45	CASA DI RIPOSO	San Lorenzo Castello - Venezia	IRE
139	CONCESSIONE	310306	45	CANTIERE CASTELLO 70	Castello 70 - Venezia	Cantiere Elio De Pellegrini SNC
140	CONCESSIONE	310306	45	SANTA MARIA AUSILIATRICE	Castello 450 - Venezia	Società Di Mutuo Soccorso Carpenteri E Calafati
	CONCESSIONE	310306	45	SANTA MARIA AUSILIATRICE	Castello 450 - Venezia	ESU
141	CONCESSIONE	310306	45	SERRA DI GIARDINI	Castello - Venezia	Nonsoloverde
142	COMODATO			PALAZZO ZORZI	Castello 4930 - Venezia	U.N.E.S.C.O.
143	COMODATO			MAGAZZINO	Castello 2841 - Venezia	Fondazione Musei Civici
144	COMODATO			UNIVERSITA'	Castello Celestia - Venezia	Cà Foscari
145	CONCESSIONE	310306	45	S. ELENA V.LE V. V. 1	V.le V. Veneto 1 S.Elena - Venezia	ANFFAS
146	CONCESSIONE	310306	45	PORTICCILO DE ZOTTIS	Porticciolo De Zottis S. Elena - Venezia	Diporto Velico Veneziano
147	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Associazione Chostro a S. Elena
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Società Dante Alighieri
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Yacht Club Venezia ASD

147	COMODATO			EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Accademia Internazionale Scienze Amb.li
	COMODATO			EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Venezia per la Ricerca sulla Pace
	COMODATO			EX CONVENTO SERVI DI MARIA	S. Elena - Venezia	Waves
148	CONCESSIONE	310306	45	DORSODURO 1999	DD 1999 - Venezia	Gruppo Anziani Autogestito Dorsoduro Ovest La Gondola CAPOFILA
149	CONCESSIONE	310306	45	DORSODURO 3200	DD 3200 - Venezia	Compagnia L'arte Dei Mascareri
150	CONCESSIONE	310306	45	DORSODURO 3200/A	DD 3200 A - Venezia	Cooperativa Sociale Laguna Fiorita
151	CONCESSIONE	310306	45	DORSODURO 3234	DD 3234 - Venezia	Cooperativa Sociale Laguna Fiorita
152	CONCESSIONE	310306	45	EX EMPORIO SALI	DD 264 - Venezia	Accademia di Belle Arti Venezia
153	CONCESSIONE	310306	45	EX EMPORIO SALI	DD 265 - Venezia	Associazione Culturale AKA
154	CONCESSIONE	310306	45	EX EMPORIO SALI	DD 258 - Venezia	Club Subacqueo San Marco
155	CONCESSIONE	310306	45	EX EMPORIO SALI	DD 259 261 262 - Venezia	Soc. Canottieri Bucintoro
156	COMODATO			EX EMPORIO SALI	DD 266 - Venezia	Fondazione Emilio e Annabianca Vedova
157	CONCESSIONE	310306	45	ANTENNA TELEFONIA	DD 1185 c/o Liceo Marco Polo - Venezia	Telecom SpA
158	LOCAZIONE	310311	45		DD 3685 3687 - Venezia	Circolo Cult. Ricr. S. Margherita
159	LOCAZIONE	310311	45	SQUERO S. TROVASO	DD 1096 1097 - Venezia	Squero S. Trovaso snc di Della Toffola Lorenzo e C. -
160	LOCAZIONE	310311	45	MAGAZZINO	DD 3264 - Venezia	Gloria Rogliani ASD
161	COMODATO			BOCCIODROMO	DD 2531 - Venezia	Bocciofila Cucco
162	COMODATO			EX CONVENTO DELLE TERESE	DD 2206 - Venezia	Iuav
163	COMODATO			CA' BERNARDO	DD 3199 3199A 3200 3200 A - Venezia	Cà Foscari
164	COMODATO			CAMPIELLO SQUELLINI	DD 3233 - Venezia	Cà Foscari
165	COMODATO			CA' BEMBO	DD 1075 - Venezia	Cà Foscari
166	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	Venice Calls
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	C.t.r. (centro Teatrale Di Ricerca) CAPOFILA
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	Pantakin Da Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	Compagnia De Calza «i Antichi» Fondata Da Zane Cope
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	Ass.Cult. Le Onde
	CONCESSIONE	310306	45	EX CONVENTO SS. COSMA E DAMIANO	Giudecca 620 - Venezia	Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS
167	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GIUDECCA 63	Giudecca 63 - Venezia	Aps (GAA Giudecca)


107	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO GIUDECCA 63	Giudecca 63 – Venezia	Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Venezia
168	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 235/A	Giudecca 235 A – Venezia	Circolo Arci Giovani Luigi Nono CAPOFILA
169	CONCESSIONE	310306	45	"CZ" GIUDECCA	Giudecca 95 – Venezia	Circolo Fotografico La Gondola CAPOFILA
170	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA CALLE ORTI	Calle Orti 882 A Giudecca – Venezia	ANFFAS
171	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA EX CONSULTORIO	Giudecca 936 – Venezia	Movinglab
	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA EX CONSULTORIO	Giudecca 936 – Venezia	Centro Veneto Donne In Musica
	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA EX CONSULTORIO	Giudecca 936 – Venezia	Centro Ricerche Tai Chi A.s.d.
	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA EX CONSULTORIO	Giudecca 936 – Venezia	Associazione Leon Arti Venezia
172	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 58 B C	Giudecca 58 B C – Venezia	Busetto Maria Beatrice
173	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 55 A	Calle dietro la Croce 55 A Giudecca – Venezia	Pasticceria Stella SNC
174	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 60	Calle dietro la Croce 60 Giudecca – Venezia	Siface Katia
175	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 58	Giudecca 58 – Venezia	Solesin Matteo
176	CONCESSIONE	310306	45	GIUDECCA 259	Fond. Ponte Longo 259 Giudecca – Venezia	Associazione Canottieri Giudecca
177	CONCESSIONE	310306	45	EX JUNGHANS	Giudecca – Venezia	ESU
178	CONCESSIONE	310306	45	VILLA HERIOT	Giudecca 54 P – Venezia	Università Internazionale dell'Arte
179	CONCESSIONE	310306	45	VILLA HERIOT	Giudecca 54 L – Venezia	Istituto Veneto per la Storia della Resistenza
180	CONCESSIONE	310306	45	EX CNOMV	Giudecca 212 – Venezia	Emergency ONG ONLUS
181	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Di Cesare Francesco
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Artsystem SRL
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	COM.MA SRLS
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Papel SNC
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Serendpt SRL
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Studio Piermaria SAS
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	WIP Advisory
	CONCESSIONE	310306	45	EX HERION	Giudecca 624 625 – Venezia	Associazione Guide Turistiche
182	LOCAZIONE	310311	45	CANTIERE	Giudecca 690 C – Venezia	Cantiere Daniele Manin srl
183	COMODATO				Giudecca 543 D E F – Venezia	ANFFAS
184	CONCESSIONE	310306	45	CASINO VENIER	S. Marco 4939 – Venezia	Alliance Francaise di Venezia
185	CONCESSIONE	310306	45	SAN MARCO 4100	S. Marco 4100 – Venezia	ANPI
186	CONCESSIONE	310306	45	SAN MARCO 4137	S. Marco 4137 – Venezia	CRAL
	CONCESSIONE	310306	45	EX STATISTICA	S. Marco 3998 – Venezia	Nomboli

187	CONCESSIONE	310306	45	EX STATISTICA	S. Marco 3998 – Venezia	WSM Venexia Capital
	CONCESSIONE	310306	45	EX STATISTICA	S. Marco 3998 – Venezia	Università Popolare
	CONCESSIONE	310306	45	EX STATISTICA	S. Marco 3998 – Venezia	Nastro Azzurro
188	CONCESSIONE	310306	45	EX UFFICI CALLE DE LA MANDOLA	S. Marco 3718 A – Venezia	
189	CONCESSIONE	310306	45	EX PALAZZO REALE	S. Marco – Venezia	VELA SPA
	CONCESSIONE	310306	45	EX PALAZZO REALE	S. Marco – Venezia	8 Soggetti Vari
	COMODATO			EX PALAZZO REALE	S. Marco – Venezia	Posto Interforze
190	COMODATO			CA' GIUSTINIAN	S. Marco 1364 A – Venezia	Fondazione La Biennale di Venezia
191	COMODATO			EX NIDO CONCHIGLIA	S. Marco 4046 – Venezia	SUMO SCS
192	COMODATO			PALAZZO GRIMANI	S. Marco 4041 – Venezia	Corte d'Appello
193	COMODATO			PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI	S. Marco 3978 – Venezia	Corte d'Appello
194	CONCESSIONE	310306	45	SAN POLO 135	S. Polo 135 – Venezia	Arciconfraternita di san cristoforo e della misericordia
195	CONCESSIONE	310306	45	SAN POLO 135A	S. Polo 125 A – Venezia	Arciconfraternita di san cristoforo e della misericordia
196	CONCESSIONE	310306	45	SAN POLO 2516	S. Polo 2516 – Venezia	Associazione Rialto Mio
197	COMODATO			PREFETTURA	S. Polo San Cassiano – Venezia	Pretura unificata di Venezia
198	CONCESSIONE OCCASIONALE			SCOLETTA DEI CALEGHERI	S. Polo 2857 – Venezia	
199	CONCESSIONE	310306	45	SANTA CROCE 353/B	S. Croce 353 B – Venezia	Associazione Coro Marmolada CAPOFILA
200	CONCESSIONE	310306	45	SANTA CROCE 353/C	S. Croce 353 C – Venezia	Comitato Italiano per UNICEF ONLUS
201	CONCESSIONE	310306	45	SANTA CROCE 403-404	S. Croce 403 404 – Venezia	Comunità Di Venezia SCS
202	CONCESSIONE	310306	45	SANTA CROCE 1996	S. Croce 1996 – Venezia	Zolfo Rosso / Associazione Culturale CAPOFILA
203	CONCESSIONE	310306	45	EX MANIFATTURA TABACCHI	S. Croce – Venezia	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
204	CONCESSIONE	310306	45	AREA EX DAL BO	S. Croce 519 – Venezia	Novello Paolo Trattoria alla Filovia
	CONCESSIONE	310306	45	AREA EX DAL BO	S. Croce 519 – Venezia	Immobiliare Ca' Pisani
205	CONCESSIONE	310306	45	GIARDINI PAPADOPOLI EX CASA DEL CUSTODE	S. Croce 245 – Venezia	La Porta di Venezia SRL
206	COMODATO			CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA	S. Croce – Venezia	Uffici Giudiziari
207	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Gruppo Anziani Autogestito Sacca Fisola / Centro Sociale Ricreativo Culturale
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Centro Italiano Femminile Comunale Venezia Città
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Fitness Medico E Allenamento Funzionale
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Ass. Cult. Danza E Promozioni Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Associazione Psicanalitica Il Tempo Della Parola

	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Musica Prima Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	La Gabbianella E Altri Animali
	CONCESSIONE	310306	45	CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Associazione Sportiva Dilettantistica Assokere
	COMODATO			CENTRO CIVICO XXV APRILE	Calle del Teatro 1 – Sacca Fisola	Il Cerchio SCS
208	COMODATO			EX VILLA FREGNAN	Sacca Fisola	Caserma Carabinieri
209	CONCESSIONE	310306	45	SACCA SAN BIAGIO PALAZZINA OVEST	Sacca S. Biagio – Venezia	Ass. Cult. Danza E Promozioni Venezia
	CONCESSIONE	310306	45	SACCA SAN BIAGIO PALAZZINA OVEST	Sacca S. Biagio – Venezia	Teatro Del Go Associazione Culturale
	COMODATO			SACCA SAN BIAGIO PALAZZINA OVEST	Sacca S. Biagio – Venezia	Il Cerchio SCS
210	COMODATO			SACCA SAN BIAGIO PALAZZINA EST	Sacca S. Biagio – Venezia	Coordinamento Remiere di Vogà alla Veneta (Bucintoro, Ca' Foscari, Sub)
211	CONCESSIONE	310306	45	SACCA SAN BIAGIO	Sacca S. Biagio – Venezia	VERITAS SpA
212	CONCESSIONE	310306	45	LUNGOMARE D'ANNUNZIO 8	Lungomare D'Annunzio 8 - Lido	Comunità Di Venezia SCS
213	CONCESSIONE	310306	45	EX LUNA PARK LIDO - TORRE SINISTRA	Lungomare D'Annunzio 12 - Lido	Associazione Veneziana Musica Nova
	CONCESSIONE	310306	45	EX LUNA PARK LIDO - TORRE DESTRA	Lungomare D'Annunzio 12 - Lido	Circolo Arci-uisp Pablo Neruda A.s.d.
	CONCESSIONE	310306	45	EX LUNA PARK LIDO - TORRE DESTRA	Lungomare D'Annunzio 12 - Lido	Sindacato Pensionati Italiani Cgil Metropolitano-veneziana
214	CONCESSIONE	310306	45	EX LUNA PARK LIDO - CASA DEL CUSTODE	Lungomare D'Annunzio 12 - Lido	Circolo Arci-uisp Pablo Neruda A.s.d.
	CONCESSIONE	310306	45	EX LUNA PARK LIDO - CASA DEL CUSTODE	Lungomare D'Annunzio 12 - Lido	Associazione Veneziana Musica Nova
215	CONCESSIONE	310306	45	VIA DANDOLO 60/H	via Dandolo 60 H – Lido	Associazione Benefica Una Mano Per Tutti
	LOCAZIONE	310311	45		via Dandolo 60 H – Lido	Co.Ve.Di
216	CONCESSIONE	310306	45	VIA ORSERA 4	Via Orsera 4 – Lido	Comunità Di Venezia SCS
217	CONCESSIONE	310306	45	VIA PISANI 10	Via Pisani 10 – Lido	In Diversity CAPOFILA
	CONCESSIONE	310306	45	VIA PISANI 10	Via Pisani 10 – Lido	Comitato Ambientalista Altro Lido
	CONCESSIONE	310306	45	VIA PISANI 10	Via Pisani 10 – Lido	Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Venezia
218	CONCESSIONE	310306	45	ALA DREYER PALAZZO CINEMA	Palazzo del Cinema – Lido	A.s.d. Lido – Karate
219	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	Net.Uno
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	Triathlon
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	Sclerosi Multipla
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	Protezione Civile
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	AUSER
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	Un sorriso per Leo
	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 – Lido	CRI

	CONCESSIONE	310306	45	EX LICEO SEVERI	Via Valeri 1 - Lido	Sailors' and Botamen's
220	CONCESSIONE	310306	45	EX CASA DEL CUSTODE	Via S. Gallo 32 B - Lido	Pro Loco Lido Pellestrina
221	CONCESSIONE	310306	45	TERRE PERSE AREA PIP	Terre Perse - Lido	Voga Veneta Lido
222	LOCAZIONE	310311	45		Via Dardanelli 54 - Lido	Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo
	LOCAZIONE	310311	45		Via Dardanelli 52 - Lido	Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo
223	CONCESSIONE	310306	45	ANTENNA TELEFONIA	Via Pisani - Lido	Inwit SPA
224	COMODATO			BOCCIODROMO INAGIBILE	Quattro Fontane - Lido	Bocciofila Quattro Fontane
225	COMODATO			CONVENTO S. NICOLO'	Lido	EIUC
	COMODATO			CONVENTO S. NICOLO'	Lido	Parrocchia S. Nicolò
226	CONCESSIONE	310306	45	PALAZZO PERSICO o PRETORIO	Campo della Chiesa 1 - Malamocco	Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Venezia
	LOCAZIONE	310311	45	PALAZZO PERSICO o PRETORIO	Campo della Chiesa 1 - Malamocco	Poste Italiane spa Polo Amministrativo Sud 2
227	CONCESSIONE	310306	45	PIAZZA MAGGIORE	Piazza Maggiore 5 - Malamocco	Gruppo Bevanda Malamocco
228	CONCESSIONE	310306	45	TERRENO AGRICOLO LOCALITA' CANADA	Malamocco	Comunità Di Venezia SCS
229	CONCESSIONE	310306	45	LOCALITA' BASSANELLO	Malamocco	Lega Navale Italiana
230	CONCESSIONE	310306	45	EX SCUOLA GOLDONI	S. Pietro in Volta	Banda Musicale Pellestrina
	CONCESSIONE	310306	45	EX SCUOLA GOLDONI	S. Pietro in Volta	Associazione Abitanti in Isola
	CONCESSIONE	310306	45	EX SCUOLA GOLDONI	S. Pietro in Volta	Gruppo Anziani Isola Unita di Pellestrina - sezione femminile
	CONCESSIONE	310306	45	EX SCUOLA GOLDONI	S. Pietro in Volta	Medico di medicina generale
231	LOCAZIONE	310311	45	EX CASERMA DI ARTIGLERIA	Via Riviera 322 H - S. Pietro in Volta	Poste Italiane spa Polo Amministrativo Sud 2 VEB0220
232	CONCESSIONE	310306	45	PALAZZO COMUNALE	Pellestrina	Gruppo Anziani Autogestito Isola Unita Di Pellestrina
	CONCESSIONE	310306	45	PALAZZO COMUNALE	Pellestrina	Associazione Banco Di Solidarietà Renato Scarpa
233	CONCESSIONE	310306	45	VILLA TAICE	Pellestrina	Gruppo Anziani Autogestito Isola Unita Di Pellestrina
234	CONCESSIONE	310306	45	REMIERA DI PELLESTRINA	Pellestrina	Remiera di Pellestrina
235	LOCAZIONE	310311	45		Strada dei Murazzi 635 - Pellestrina	Poste Italiane spa Polo Amministrativo Sud 2
236	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	"S. Erasmo 2"	ENEL SpA
237	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Burano, Giudecca, Murano, Torcello	ENEL SpA
238	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Castello, Pellestrina	ENEL SpA
239	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Lido	ENEL SpA
240	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	S. Croce	ENEL SpA
241	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Cannaregio	ENEL SpA
242	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	S. Marco, S. Polo	ENEL SpA

243	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Castello, Murano, S. Marco, Lido	ENEL SpA
244	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	Murano	ENEL SpA
245	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	S. Croce	ENEL SpA
246	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	S. Elena	ENEL SpA
247	CONCESSIONE	310306	45	CABINA ENEL	S. Erasmo	ENEL SpA
248	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Fondazione La Biennale di Venezia
249	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		VELA SPA
250	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Città Metropolitana/Veneto Lavoro
251	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		CNR
252	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Consorzio Venezia Nuova
253	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Thetis
254	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Fondazione Bucintoro
255	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Remiera Francescana
256	CONCESSIONE	310306	45	ARSENALE		Tutela Tradizioni - Imbarcazioni storiche

	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	C.I. 15187
	SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. ED ISOLE	
	Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole	CUP: F72H25000010001
	S. Marco 4136 - 30124 Venezia	
	Responsabile del Servizio: ing. Giovanni Voltolina	R.U.P.: Voltolina Giovanni

Oggetto: **MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: VERBALE DI VERIFICA, RAPPORTO CONCLUSIVO E VALIDAZIONE

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2025
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **arch. Sara Anastasia**

C.S.P. **arch. Federica Moschino**

R.U.P.: **ing. Giovanni Voltolina**

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
 Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
 Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore sul progetto definitivo di cui in oggetto, ai sensi dell'Art. 42 e dall'Allegato I.7 Sezione IV Art. 34 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Il sottoscritto ing. Giovanni Voltolina esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in conformità all'Allegato I.7 Sezione II del D.lgs. 36/2023.

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

La progettazione di fattibilità tecnico economica è stata affidata alla progettista arch. Sara Anastasia e alla Coordinatrice della Sicurezza in fase di Progettazione arch. Federica Moschino.

Gli elaborati progettuali sono composti da:

A) ELABORATI TECNICO – AMMINISTRATIVI:

- 01 - Relazione generale
- 02 - Computo metrico estimativo
- 03 - Computo metrico estimativo – Incidenza della manodopera
- 04 - Quadro economico di progetto
- 05 - Cronoprogramma
- 06 - PSC - Prime indicazioni piani di sicurezza

B) ALLEGATI:

- Allegato A) Elenco Sedi
- Allegato B) Inquadramento
- Allegato C) Parere Soprintendenza (PG/2021/0251145 del 26/05/2021)

I pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni e degli enti interessati acquisiti sulla base degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica sono i seguenti:

- Parere di massima favorevole all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria con carattere di generalità per il quinquennio 2020-2025 previsti nel progetto

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

“Interventi di manutenzione e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico e isole per il quinquennio 2020-2025”, PG/2021/0251145 del 25/06/2021, a condizione che:

- eventuali interventi specifici o riguardanti la peculiarità dell'immobile, ovvero interventi su elementi di interesse storico artistico quali intonaci, elementi lapidei superfici decorate, dipinture, pavimenti di pregio, serramenti storici, dovranno essere oggetto di apposito progetto per acquisire l'autorizzazione di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PREVISTI DALL'ART. 42 E DALL'ALLEGATO I.7 SEZIONE IV ART. 39 DEL D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si è provveduto alla verifica della documentazione progettuale definitiva con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- a) AFFIDABILITÀ;
- b) COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA;
- c) LEGGIBILITÀ;
- d) COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ;
- e) COMPATIBILITÀ.

A) VERIFICA DELL'AFFIDABILITÀ

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto alle seguenti verifiche:

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

B) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

C) VERIFICA DELLA LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ

1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

D) VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1) inserimento ambientale;

2.2) impatto ambientale;

2.3) funzionalità e fruibilità;

2.4) stabilità delle strutture;

2.5) topografia e fotogrammetria;

2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

2.7) igiene, salute e benessere delle persone;

2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2.9) sicurezza antincendio;

2.10) inquinamento;

2.11) durabilità e manutenibilità;

2.12) coerenza dei tempi e dei costi;

2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'art. 41 e dall'Allegato I.7 Sezione II del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come dettagliati nel progetto di fattibilità tecnico economica.

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 42 E DALL'ALLEGATO I.7
SEZIONE IV ART. 40 DEL D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, ai sensi dell'Art. 42 e dell'Allegato I.7 Sezione IV Art. 40 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:

- a) per le relazioni generali, si è provveduto a verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti generali dell'opera;
- b) per le relazioni di calcolo si è provveduto a verificare che:
 - 1) le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2) il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche, si è provveduto a verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - 1) le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2) le norme cogenti;

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

- 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4) le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, si è provveduto a verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, si è provveduto a verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; si è provveduto a verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, si è provveduto a verificare che:
- 1) i costi parametrici assunti alla base del computo metrico estimativo siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
 - 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 8) i totali calcolati siano corretti;

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, si è provveduto a verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; si è verificato, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico, si è verificato che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
- i) si è accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

È stata verificata la conformità del progetto di esecutivo rispetto agli indirizzi comunicati al tecnico progettista all'atto dell'affidamento dell'incarico, specificatamente in merito al raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l'opera doveva soddisfare, alla funzionalità dell'opera progettata, al rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti, nonché al rispetto dei limiti finanziari dati dall'importo massimo di finanziamento stabilito in € 1.300.000,00 = o.f.i..

Inoltre si è verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, al rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore e circa l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili (verifica patrimoniale e conformità urbanistica).

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il sottoscritto ing Giovanni Voltolina, in qualità di RUP, esprime un giudizio di **VERIFICA** positivo del progetto esecutivo in oggetto e lo

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Venezia, ved. prot.

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

IL RUP
ing. Giovanni Voltolina
- firmato digitalmente -

Progettisti:

arch. Sara Anastasia
- firmato digitalmente -

arch. Federica Moschino
- firmato digitalmente -

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Silvia Loreto (silvia.loreto@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Progetto - ing. Giovanni Voltolina (giovanni.voltolina@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, 30124 - Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona 63, 30170
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.